

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 1

La norma introduce il criterio, che costituisce norma di principio di coordinamento della finanza pubblica, a cui le Regioni devono adeguare la propria legislazione nel termine indicato, dell'agganciamento del trattamento economico omnicomprensivo dei titolari di cariche elettive o di vertice, dei capi dei dipartimenti e dei componenti degli organismi di cui all'elenco allegato, alla media dei trattamenti economici percepiti per omologhi incarichi negli Stati dell'Area Euro. Il trattamento economico dei parlamentari nazionali è ancorato alla media di quello percepito dai componenti dei parlamenti nazionali della stessa area. L'individuazione delle dette medie è effettuata annualmente da un'apposita Commissione di elevata competenza tecnica, a partecipazione gratuita, istituita con d.P.C.M.

Si prevede, altresì, che i dipendenti pubblici, che siano componenti di organi diversi da quelli costituzionali o a rilevanza costituzionale, siano collocati in aspettativa non remunerata, salva la possibilità di scelta, in via esclusiva, del trattamento economico corrisposto dall'amministrazione di provenienza.

Entrambe le misure trovano applicazione a decorrere dalle prossime elezioni, nomine e rinnovi, salvo che per i compensi, retribuzioni ed indennità che non siano state ancora determinate alla data di entrata in vigore del decreto, per le quali l'operatività è immediata.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 2

La norma introduce il limite massimo della cilindrata di 1600 centimetri cubici delle auto blu, con le sole eccezioni previste per le autovetture dei Presidenti degli organi costituzionali e per quelle blindate adibite istituzionalmente a servizi di sicurezza.

Rimane consentito l'utilizzo delle auto oggi in servizio, che non soddisfano il predetto requisito dimensionale, fino alla loro dismissione.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà a dettare modalità e limiti di utilizzo delle auto di servizio con l'obiettivo di ridurre il numero complessivo.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 3

La norma prevede che i voli di Stato debbano essere limitati ai Presidenti degli organi costituzionali e che le eccezioni debbano essere specificamente autorizzate e pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 4

La norma introduce il principio generale di coordinamento della finanza pubblica per cui, dalla cessazione di qualsiasi incarico o carica pubblica, salve specifiche e motivate ragioni di sicurezza, non possono più essere mantenuti una serie di benefici connessi alla predetta carica. E quindi, non possono più essere utilizzati uffici e altri immobili delle amministrazioni, né possono essere messi a disposizione mezzi di trasporto, di comunicazione e di informazione la cui spesa gravi su enti pubblici, con la sola eccezione del Capo dello Stato e dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 5

La norma dispone, al comma 1, che dal 2012 le riduzioni di spesa deliberate entro il 31 dicembre 2013 dal Senato, dalla Camera dei Deputati e dalla Corte costituzionale, nel rispetto del principio costituzionale di autonomia di tali organi, saranno utilizzate per le finalità cui la legge già destina le risorse del c.d. 8 per mille statale.

Il comma 2 dispone, a decorrere dal 2012, la riduzione del 20 per cento rispetto al 2011, degli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la CONSOB.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 6

La norma ridisegna, mantenendo inalterate le misure di contenimento della relativa spesa già in vigore, alcuni aspetti cruciali del meccanismo di rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici.

In particolare, il comma 1 dispone, con decorrenza dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto, una ulteriore riduzione, rispetto a quella già prevista dal d.l. n. 78 del 2010, del 10 per cento dell'importo assunto dalla legge a base di calcolo per determinare l'ammontare dei fondi stabiliti per il rimborso delle spese elettorali sostenute in relazione al rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

La riduzione complessiva della spesa, tenuto conto dei precedenti interventi di contenimento già operati per legge, ammonterà dunque al 30 per cento.

Il comma 2 dispone inoltre che, in caso di scioglimento anticipato del Parlamento, il versamento della quote annuali di rimborso è interrotto, avendo, i partiti, esclusivo diritto al rimborso per il numero degli anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi, anche nel caso sia trascorsa una frazione di anno.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 7

Si prevede al comma 1 che, dal 2012, le elezioni di sindaci, presidenti delle province e delle regioni, consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati si svolgano in una unica data stabilita nell'arco dell'anno.

Se nello stesso anno si svolgono anche le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la data unica di tutte le elezioni coinciderà con quella fissata per il rinnovo dell'organo europeo.

Con opportuna norma transitoria, si prevede che, in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, gli organi elettivi di cui al comma 1 siano prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove consultazioni elettorali, così da consentire la messa a regime del nuovo sistema.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 8

La norma realizza un obiettivo di trasparenza del complessivo sistema delle partecipazioni pubbliche societarie.

In particolare si prevede che tutti gli enti pubblici partecipanti pubblichino sul proprio sito istituzionale, aggiornandolo periodicamente, sia l'elenco delle società partecipate con indicazione dell'entità della partecipazione e dell'eventuale raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio, che una rappresentazione grafica dei collegamenti tra l'ente e le società e delle società tra di loro.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 9

Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, in base alle norme dell'articolo 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio a partire dal 2012 ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. In particolare per queste ultime, l'attività mira a definire specifiche metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni.

Le analisi sono volte, tra l'altro, ad evidenziare eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

Al fine di garantire la disponibilità degli elementi conoscitivi necessari alle predette analisi, la norma dispone che le amministrazioni centrali dello Stato forniscano, per via telematica, le informazioni e i dati richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché facilitino l'accesso ad altri dati di interesse provenienti dal SISTAN.

I risultati di queste attività saranno comunicati, a partire dal 2013, dal Ministero dell'economia e delle finanze alle singole Amministrazioni centrali dello Stato. Queste ultime, anche sulla base delle indicazioni ricevute, proporranno nell'ambito di "accordi triennali" con il Ministero dell'economia e delle finanze, misure volte a ricondurre la spesa tendenziale verso i fabbisogni definiti per ciascun programma di spesa e per le Amministrazioni periferiche dello Stato. Tali misure andranno inserite nella legge di stabilità, ovvero in apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Secondo la norma, i Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvederanno al monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dalle misure intraprese e segnaleranno eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.

Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attività indicate dalla norma.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 10

I commi 1-5 dell'articolo prevedono disposizioni che mirano a superare il criterio dei cosiddetti "tagli lineari" ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica delle Amministrazioni centrali dello Stato. In luogo dell'applicazione di un criterio che disponga una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle spese a legislazione vigente riportate nello stato di previsione dei Ministeri, la soluzione scelta dalla norma prevede che sia ciascun Ministro a proporre le iniziative legislative - in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012 - 2014, che consentano di raggiungere l'obiettivo complessivo di risparmi di spesa indicato dalla medesima norma sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto. In particolare, in apposita tabella allegata al decreto, sono individuati gli specifici obiettivi per ciascun Ministero.

Risultano, in ogni caso, escluse dall'applicazione del provvedimento alcune tipologie di spesa ritenute meritevoli di particolare tutela: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il Fondo Unico per lo Spettacolo e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali nonché, limitatamente all'anno 2012, il Fondo per le aree sottoutilizzate.

Al fine di garantire che gli interventi proposti dalle Amministrazioni siano coerenti con gli obiettivi di risparmio assegnati, la norma prevede che gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti da tali proposte siano sottoposti a verifica del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Cautelativamente, nelle more della definizione dei suddetti interventi correttivi, è previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascuna Amministrazione. Solo nel caso in cui le proposte formulate dai singoli Ministri non risultino adeguate al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati, con la legge di stabilità 2012-2014, dopo aver riferito al Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze disporrà la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie già accantonate, al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 20 modifica la norma di contenimento della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza posta dall'art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di escludere, per il solo anno 2012, le mostre autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soli fini finanziari, nel rispetto dei limiti derivanti

dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno e nel limite di spesa complessivo di euro 30 milioni.

Il comma 21 autorizza la vendita dei titoli sequestrati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il ricavato della suddetta vendita confluisce nel Fondo unico giustizia, al fine di ampliare le risorse monetarie ripartibili per le finalità istituzionali del Fondo stesso.

La norma richiama i principi già individuati dall'articolo 6, comma 21-*quinquies*, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ossia la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia e, in caso di dissequestro, la restituzione all'avente diritto esclusivamente del ricavato dell'alienazione.

Per quanto riguarda i termini e le modalità della vendita degli stessi titoli sequestrati, la disposizione fa rinvio al decreto di natura non regolamentare già previsto dal citato comma 21-*quinquies* dell'articolo 6.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 11

Le norme contenute nell'articolo 11 sono finalizzate a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, attraverso una sistematizzazione del quadro normativo sulla tematica degli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le azioni sono rivolte sia verso ambiti di intervento in parte già regolamentati, ma la cui attuazione non è stata completata in assenza di una più dettagliata disciplina (di rango secondario), sia verso ambiti ancora non regolati da specifiche disposizioni normative, dove è possibile avviare iniziative ed azioni per agevolare la semplificazione dei processi interni alle amministrazioni e la riduzione dei costi per specifiche categorie di servizi.

Per quanto riguarda il primo ambito, l'esempio più evidente è la parziale realizzazione del sistema a rete, come sistema "concorrenziale" tra più stazioni appaltanti (statale e regionali) che avrebbe dovuto consentire un maggior livello di efficienza nella realizzazione dei sistemi di negoziazione telematica degli acquisti ad opera delle regioni, delle singole procedure e nella gestione delle risorse finanziarie per gli approvvigionamenti (riduzione dei costi di acquisto).

Per quanto riguarda il secondo ambito, il riferimento è al possibile ampliamento sotto il profilo soggettivo dell'erogazione dei servizi di *pay roll* verso altre amministrazioni. Infatti, ad oggi, tali servizi vengono erogati senza oneri per i soggetti fruitori dal Ministero dell'economia e delle finanze e sono rivolti alle sole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, incluse le agenzie fiscali, con alcune eccezioni (forze armate).

Le nuove norme, in ragione della specializzazione acquisita e dei risultati conseguiti fino ad oggi nella gestione dei sistemi di *pay roll* da parte del MEF, possono consentire un ulteriore margine di intervento verso le altre amministrazioni che sono al momento escluse e che già fanno ampia richiesta di utilizzo.

Passando alla disamina delle singole disposizioni, il comma 1 prevede incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nel contesto del sistema a rete. In questo contesto, il Ministero dell'economia e delle finanze avvia un piano straordinario come leva diretta ad ampliare il numero delle transazioni e la quota di spesa per l'acquisto di beni e servizi gestita nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti, che rappresenta il maggior componente del sistema. Il piano straordinario verrà attuato partendo da un'analisi ad ampio raggio delle categorie merceologiche di beni e servizi considerati spesa comune (PC, stampanti, buoni pasto, ecc) e spesa specifica per il settore sanitario (beni e servizi utilizzati nello specifico contesto di riferimento, oltre a quelli già trattati, come ad esempio, ecotomografi, chimica clinica, ecc.).

L'attività di analisi porterà all'individuazione delle categorie di beni e servizi (pubblicate trimestralmente a decorrere dal 30 settembre 2011) sul sito internet www.acquistinretepa.it, per le quali saranno attivate specifiche iniziative di centralizzazione che il MEF realizzerà utilizzando i propri strumenti di negoziazione.

Il comma 2 prevede forme di collaborazione e la messa a factor comune dell'utilizzo degli strumenti informatici per la centralizzazione della spesa di beni e servizi, nonché per l'incremento della quota di acquisti effettuati in via telematica nel contesto del sistema a rete. Nel dettaglio la norma, coerentemente con quanto definito dal codice dell'amministrazione digitale e dalle linee guida sul riuso fornite da Digit PA, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite Consip SPA, fornisca in riuso le applicazioni relative agli strumenti di negoziazione telematica, al fine di favorire la costituzione di un vero sistema a rete che operi secondo regole, linguaggi e codifiche standard, anche secondo quanto definito nell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulato in data 24 gennaio 2008.

Lo stesso comma, per definire le modalità di realizzazione dei progetti di riuso, prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia di natura non regolamentare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che terrà anche conto delle regole tecniche e delle indicazioni definite da DigitPA.

Per agevolare l'attuazione del sistema a rete e recepire le indicazioni programmatiche contenute nell'accordo sopra citato, nonché per favorire l'utilizzo di strumenti telematici di acquisto anche per le amministrazioni pubbliche che non partecipano propriamente al sistema a rete o che non siano in grado di parteciparvi per ragioni di carattere organizzativo e tecnologico, il comma 3 prevede che tutte le amministrazioni pubbliche possano richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi in modalità ASP (Application Service Provider). In considerazione della potenziale domanda da parte di un numero considerevole di amministrazioni pubbliche, con decreto ministeriale saranno previste le modalità e i tempi di attuazione, oltre ai meccanismi di copertura dei costi per l'utilizzo dei sistemi e dei servizi connessi, da porre anche a carico dei soggetti aggiudicatari delle procedure realizzate, in linea con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 453 della legge n. 296/2006 con riferimento alle convenzioni quadro stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, anche se non ha ancora trovato piena attuazione.

Il comma 4, contiene una disposizione complementare a quella contenuta nel comma 1, che ha la finalità di favorire non solo l'attuazione, ma anche il monitoraggio e il controllo del piano straordinario da parte delle amministrazioni acquirenti. La stessa norma si ricollega – attraverso un

richiamo implicito – alle norme di contenuto analogo previste all’art. 2, commi 570-572, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che avevano una portata generale, per rimarcare l’importanza della programmazione (e dei relativi indicatori) e del monitoraggio nell’approvvigionamento di beni e servizi. Tali norme sono finalizzate soprattutto ad accrescere la responsabilizzazione di ciascuna Amministrazione nei propri processi di pianificazione e controllo, fornendo elementi su cui basare la definizione di obiettivi di miglioramento.

Per favorire l’attuazione delle norme sopra illustrate, il comma 6 prevede che tutti gli atti e i contratti ad di fuori delle convenzioni previste all’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in violazione delle disposizioni sul rispetto dei parametri prezzo qualità secondo quanto definito dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono causa di nullità degli stessi e comportano responsabilità amministrativa. E’ prevista una clausola di salvaguardia per quelle procedure di approvvigionamento già avviate all’entrata in vigore del presente provvedimento.

Inoltre il comma 7 prevede un raccordo con le disposizioni del codice dei contratti che disciplina la comunicazione dei dati sugli approvvigionamenti all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Osservatorio) per consentire il più ampio accesso ai dati da parte degli organi di controllo.

Il comma 9 definisce l’obbligo per il Service Personale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze di erogare i servizi inerenti al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente da Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, diverse dalle Amministrazioni centrali e periferiche (comprese le scuole e gli istituti di istruzione, ed escluse le Forze Armate), per le quali viene ribadita l’obbligatorietà all’utilizzo dei suddetti servizi.

Infatti, ad oggi, diverse amministrazioni territoriali hanno fatto richiesta per accedere ai servizi di *pay roll* erogati dal MEF, a cui non si è potuto dare seguito in assenza di specifica regolamentazione.

A tal fine, la disposizione stabilisce che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di natura non regolamentare, siano elencati i servizi rientranti nella norma e ne venga fissato il contributo a carico delle Amministrazioni richiedenti, a esclusiva copertura dei costi. Tali risorse andranno riassegnate ai capitoli di pertinenza dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

La norma non contiene elementi di obbligatorietà di utilizzo degli strumenti da parte delle amministrazioni pubbliche non statali, e nella logica di leale collaborazione tra diversi livelli di governo nel concorrere agli obiettivi di finanza pubblica concordati dallo Stato in sede europea, consente la discrezionalità nella scelta, fermi restando i canoni di efficienza che riguardano l’intera attività amministrativa.

Il comma 10 prevede che con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, la cui spesa grava maggiormente sul bilancio del Ministero della giustizia.

Al fine del contenimento di tale spesa il Ministero della giustizia si avvale, mediante convenzione, i cui termini principali sono definiti nel suddetto decreto, di Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il comma 11, nel modificare l'art. 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che i meccanismi di remunerazione sugli acquisti, che possono essere previsti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano condizionati alla previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica. Tali meccanismi sono estesi agli aggiudicatari di gare su delega bandite da Consip S.p.A. e degli appalti basati su accordi quadro conclusi dalla medesima società.

Il comma 12 dispone che nella relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, finalizzata a dimostrare la riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni per acquisto di beni e servizi, siano illustrati, altresì, i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in commento, per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 12

Le norme contenute nell'articolo 12 intendono introdurre un modello di gestione accentrata, in capo all'Agenzia del demanio, degli interventi manutentivi effettuati sugli immobili in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, nonché sugli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle suddette Amministrazioni.

Attualmente, infatti, le spese di manutenzione relative agli immobili demaniali sono sostenute dalle Amministrazioni che li hanno in uso, dai Provveditorati per le Opere Pubbliche e dall'Agenzia del demanio.

Pertanto, le risorse per la manutenzione degli edifici sono utilizzate in assenza di un coordinamento sulle priorità e sulle modalità degli interventi (risparmio di spazi e riduzione delle locazioni passive).

In tale prospettiva, si completa il processo avviato con gli interventi normativi che hanno introdotto la figura del "conduttore unico" e la redazione di piani di razionalizzazione triennali degli spazi (art. 2, comma 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191 e art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, accentrando le finzioni di "manutentore unico" nell'Agenzia del demanio. Ad essa vengono attribuite le decisioni di spesa costituendo un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestito dalla stessa Agenzia, con corrispondente riduzione degli stanziamenti a disposizione delle singole Amministrazioni.

Più nel dettaglio, sulla base di apposite comunicazioni annuali da parte delle Amministrazioni dello Stato circa le proprie esigenze manutentive, l'Agenzia del demanio definisce un piano triennale degli interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato, al fine di ridurre le locazioni passive.

Per l'attuazione del predetto piano, a regime, l'Agenzia del demanio stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore, individuate mediante procedure ad evidenza pubblica, ovvero convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e trasporti o con altri soggetti pubblici per la gestione dei suddetti appalti.

E' altresì prevista una fase transitoria, fino alla stipula dei predetti accordi o convenzioni quadro, durante la quale gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate, fermi restando i limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente.

Inoltre, per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 222, della legge 13 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa

pubblica, è previsto che le predette Amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative a nuove costruzioni.

Il comma 12, lettera b), al fine di semplificare le procedure di alienazione e dismissione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, introduce misure di rilancio degli accordi stipulati in Conferenza unificata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i rapporti con le regioni ed enti locali prevedendo la possibilità di costituire fondi immobiliari, nell'ambito di quelli già previsti dall'articolo 11 decreto legge n. 112 del 2008 per la valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa.

Per quanto concerne la disposizione relativa al censimento degli immobili pubblici, si fa presente che la stessa prevede che la violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti di cui al medesimo comma, sedicesimo periodo, è causa di responsabilità amministrativa.

In particolare, la disposizione in parola stabilisce che le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.

Al riguardo, per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è il 31 gennaio 2012.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 13

Il comma 1 provvede a rimodulare la dotazione finanziaria del Fondo istituito dalla legge n. 266 del 2005 per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie.

Il comma 2 riduce la dotazione per il 2011 del Fondo istituito dal decreto legge n. 5 del 2009 destinato ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi

Il comma 3 riduce la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge n. 2 del 2009.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 14

Il comma 1 attribuisce alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sul patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Il suddetto controllo può essere esercitato anche mediante ispezioni e con richiesta di produrre atti e documenti.

Il comma 2 prevede che la Covip riferisca, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai Ministeri vigilanti le risultanze dei controlli ai fini dell'assunzione di eventuali provvedimenti di competenza.

Ai sensi del comma 3, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria.

Ai sensi del comma 4, la nuova funzione deve essere svolta con le risorse umane disponibili a legislazione vigente; è prevista la possibilità di avvalersi di un contingente di personale, acquisito da altre amministrazioni, in posizione di comando fuori ruolo.

Il comma 5 attribuisce alla Covip le competenze del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; quest'ultimo conserva esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio, e analisi della spesa previdenziale.

I commi da 6 a 14 prevedono il riordino di Cinecittà Luce s.p.a.

Viene costituita la società a responsabilità limitata "Istituto Luce – Cinecittà" con sede in Roma e capitale sociale di costituzione pari a 15.000 €. La titolarità della relativa partecipazione è acquisita dal Ministero dell'economia e delle finanze e i diritti di socio dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Mef per i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

Le risorse umane, strumentali e patrimoniali da trasferire alla società costituita saranno individuati con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali; annualmente, lo stesso ministero predispose un atto di indirizzo contenente gli obiettivi strategici della società su base triennale.

In base al comma 11, dalla data di emanazione del presente decreto Cinecittà Luce s.p.a. è posta in liquidazione e trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata. Alcune funzioni svolte dalla stessa possono essere trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali ed è previsto che, per lo svolgimento delle predette funzioni, i dipendenti a tempo indeterminato attualmente in servizio presso Cinecittà Luce s.p.a. siano inquadrati nei ruoli del

ministero, sulla base di apposita tabella di corrispondenza e previo espletamento di un'apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità.

Ai sensi del comma 14, per le operazioni effettuate ai sensi dei commi dal 6 al 13, è prevista l'esenzione da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario.

Il comma 15 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: si specifica, infatti, che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati ad una procedura di liquidazione.

Il comma 16 prevede una proroga al 15 dicembre 2011 per il versamento del corrispettivo dovuto dalla società trasferitaria del patrimonio residuo del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori di alta tecnologia (Fintecna s.p.a. o società da essa interamente controllata).

Si stabilisce, inoltre, che dei tre componenti del collegio dei periti, che ha il compito di verificare la situazione economico patrimoniale predisposta dal soppresso Comitato, uno è nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze (non più d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato) e il presidente è nominato d'intesa dalla società trasferitaria e lo stesso ministero (non più dal solo Ministero dell'economia e delle finanze).

I commi 17 - 27 sopprimono l'Istituto nazionale del commercio estero e abrogano la relativa legge istitutiva (n. 68 del 1977).

I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono assegnati congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per gli affari esteri; le linee guida operative e strategiche sono stabilite da una cabina di regia costituita presso il MAE e composta dai Ministri dello sviluppo economico, per gli affari esteri e dell'economia e delle finanze nonché da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, di Confindustria e dell'Abi.

Le funzioni attribuite all'ICE e le inerenti risorse strumentali e finanziarie vengono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che, entro il 31 dicembre 2011, è conseguentemente riorganizzato.

E' prevista la conseguente riorganizzazione anche del Ministero per gli affari esteri.

Le risorse già destinate all'ICE dall'ultima legge di stabilità saranno trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l' internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del MISE.

Per quanto riguarda il personale, i dipendenti dell'ICE saranno inquadrati nei ruoli del MISE, mantenendo il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento.

I commi 21 e 22 riguardano il personale in servizio all'estero, prevedendone il trasferimento presso apposite Sezioni per la promozione degli scambi che saranno istituite nelle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Il comma 28 è finalizzato al riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante il quale si è provveduto alla razionalizzazione del complesso degli enti pubblici statali, di tutti gli enti ed organismi vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché delle società interamente partecipate dal medesimo Ministero.

I commi 29 e 30 adottano misure per contrastare la perdurante crisi dell'ippica.

A tal fine si provvede alla trasformazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine - UNIRE - in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI - a cui sono affidati la promozione dell'incremento ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, la gestione dei libri genealogici, la revisione dei meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, nonché la valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 15

La norma prevede, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che versino in condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali particolarmente critiche, la liquidazione coatta amministrativa, la decadenza dei relativi organi e la nomina di un commissario. L'ente è posto in liquidazione con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene previsto che il commissario provveda alla liquidazione dell'ente estinguendo i debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data di liquidazione. Viene stabilita la nullità di ogni atto posto in essere in deroga a tale disposizione.

Le funzioni, i compiti e il personale dell'ente sono assegnati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presso il Ministero vigilante, in un'altra pubblica amministrazione o presso le agenzie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Viene stabilito che il personale trasferito conservi il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento del trasferimento, unitamente all'inquadramento previdenziale. Qualora tale trattamento sia più elevato di quello previsto, la differenza viene attribuita attraverso un assegno ad personam riassorbibile.

Il comma 2 prevede la possibilità di revocare in ogni tempo, al fine del raggiungimento di specifici obiettivi di interesse pubblico, la nomina dei commissari straordinari di cui agli articoli 11 della legge n. 400 del 1988, 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, 1 e 2 del decreto-legge n. 105 del 2010, nonché quella dei commissari e sub commissari ad acta di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 222 del 2007.

Il comma 3 stabilisce che il compenso dei suddetti commissari sia composto da una parte fissa e una variabile che non possono superare ciascuna i 50.000 mila euro annui.

Il comma 4 esclude dall'ambito applicativo della disposizione i commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007.

Viene previsto che, per le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 347 del 2003, l'organo commissariale monocratico, qualora sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e si sia nella fase di liquidazione, è integrato da due ulteriori commissari nominati con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro dello sviluppo economico.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 16

Le disposizioni di cui ai commi 1 - 3 sono volte a consolidare le economie già previste in materia di pubblico impiego e a contenere il trend di crescita della spesa per i dipendenti pubblici nei prossimi anni.

E' prevista la possibilità di emanare dei regolamenti, che stabiliscano, rispettivamente, la proroga di un anno delle vigenti misure limitative del turn over per le amministrazioni centrali (lettera a), la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni vigenti finalizzate al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici (lettera b), la determinazione delle modalità di calcolo per l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nel triennio 2015-2017 (lettera c), la semplificazione ed il rafforzamento delle procedure di mobilità del personale fra amministrazioni (lettera d), la possibilità di differenziare l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) per valorizzare ed incentivare l'efficienza di specifici settori (lettera e), la definizione e l'ampliamento della platea dei soggetti pubblici destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, in particolare quelle recate dall'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 (lettera f) ed eventuali altre misure di risparmio della spesa delle amministrazioni centrali (lettera g). In relazione a tali possibili interventi sono individuati obiettivi minimi di risparmio – valutati con riferimento all'impatto sull'indebitamento netto al netto degli effetti indotti - per gli anni 2013, 2014, 2015 e a decorrere dall'anno 2016. Le disposizioni del comma 1 lettera b) con riferimento al personale dipendente del s.s.n. si applicano anche al personale convenzionato. Completa la disposizione la clausola di salvaguardia, a garanzia dell'effettività dei predetti obiettivi di risparmio.

I commi 4 - 6 prevedono che le Amministrazioni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. I piani potranno riguardare il riordino e la ristrutturazione amministrativa, la semplificazione e la digitalizzazione, la riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani dovranno indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

In relazione ai piani, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste sia dalla normativa vigente, e di quelle previste dalla manovra per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa. Di queste il 50 per cento e' destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (legge Brunetta). La

restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse aggiuntive possono essere utilizzate solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'ufficio bilancio e ragioneria e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica. I predetti piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Il comma 7 è inteso alla salvaguardia - mediante recupero - degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 22 dell'art.9 del D.L. n.78/2010, convertito nella L. n.122/2010, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte Costituzionale, detti effetti non siano conseguiti. Il recupero è effettuato nell'anno immediatamente successivo nei confronti delle stesse categorie di personale con misure di carattere generale.

Il comma 8 disciplina gli effetti di sentenze della Corte Costituzionale che dichiarino l'incostituzionalità di disposizioni legislative statali o regionali in materia di pubblico impiego sugli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni in attuazione delle predette disposizioni (assunzioni a tempo indeterminato, stabilizzazioni, inquadramenti e promozioni ecc.). In particolare viene affermato il principio di nullità di tali atti e il conseguente necessario ripristino della situazione preesistente all'adozione degli stessi a far data dalla pubblicazione delle predette decisioni di incostituzionalità, prevedendo a carico del dirigente competente l'obbligo di provvedere immediatamente al ritiro degli atti nulli e a comunicare agli interessati gli effetti di tali decisioni sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico. Trattasi, quindi, di disposizione diretta a garantire, attraverso anche la responsabilizzazione del dirigente competente, una tempestiva ed immediata esecuzione di sentenze della Consulta, la cui ritardata o mancata attuazione potrebbe determinare la illegittima prosecuzione di rapporti di lavoro ovvero l'indebita attribuzione di trattamenti economici superiori.

Il comma 9 interviene in tema di disciplina delle modalità operative di controllo delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Nello specifico è previsto che il controllo debba aver luogo sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Le fasce

orarie di reperibilità ed il regime di esenzione dalla reperibilità sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

E' prevista, inoltre, la necessità di una comunicazione preventiva all'amministrazione nel caso il cui il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato per giustificati motivi.

Da ultimo, nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di terapie o altri accertamenti sanitari l'assenza per malattia potrà essere giustificata, mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o struttura anche privati che hanno svolto la prestazione.

Il comma 10, per ragioni di equità e tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo, estende i controlli sulle assenze per malattia, di cui al precedente comma 6, anche al personale in regime di diritto pubblico, previsti dall'articolo 3 del dlgs n. 165/01.

Il comma 11 interviene in tema di disciplina delle modalità di esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro riconosciuta alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente. In particolare, viene disposto che tale esercizio non necessita di ulteriori motivazioni qualora siano stati determinati preventivamente e in via generale appositi criteri applicativi dello stesso con atto generale di organizzazione interna.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 17

Le disposizioni in argomento sono dirette, nel fissare il tasso di incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli esercizi 2013 e 2014, a conseguire una manovra nel settore sanitario con modalità ed importi da definirsi in sede di Intesa Stato-Regioni, da sottoscrivere entro il 30 aprile 2012, su specifiche aree di spesa individuate nell'articolato. Qualora l'Intesa non venga sottoscritta entro la predetta data, gli importi di ciascuna leva d'intervento sono fissati dalle disposizioni in argomento.

Nel dettaglio delle aree d'intervento si prevede quanto segue:

a) nelle more del perfezionamento delle attività poste in capo all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 163/2006, concernenti la determinazione dei prezzi standardizzati, con riferimento al settore sanitario l'Osservatorio medesimo, avvalendosi anche della CONSIP, che elabora prezzi di riferimento di beni e servizi sanitari e non sanitari.

Ciò sulla base di un elenco di beni e servizi significativi in termini di impatto di spesa per il settore sanitario, redatto dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2013. In relazione alle diverse modalità organizzative regionali nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si dispone che le regioni conseguano l'obiettivo di risparmio anche a carico della voce di spesa concernente l'acquisto di prestazioni sanitarie presso privati accreditati, dal momento che, evidentemente, le regioni che ricorrono maggiormente all'acquisto di prestazioni dai soggetti privati, presentano un'incidenza inferiore in termini di spesa per beni e servizi;

b) con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale scostamento a livello nazionale dal tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, in misura non superiore al 35% di tale scostamento.

Qualora non venga adottato il predetto regolamento entro il 30 giugno 2012, l'AIFA provvede ad aggiornare le tabelle concernenti le soglie di consumo da raggiungere da parte delle regioni in relazione all'utilizzo di farmaci con brevetto scaduto, all'interno di specifiche classi di farmaci diretti a curare la medesima patologia, ove sono compresi sia farmaci coperti da brevetto (di norma più costosi), sia farmaci a brevetto scaduto. Con la disposizione in argomento, nell'assegnare all'AIFA un nuovo obiettivo finanziario coerente con la manovra complessiva del settore sanitario,

si dispone che i correlati risparmi contribuiscano alla realizzazione della manovra stessa. Corrispondentemente viene ridotto il tetto per la spesa farmaceutica territoriale;

c) nello specifico settore dei dispositivi medici si introduce una disciplina analoga a quella concernente la spesa farmaceutica ospedaliera, con l'introduzione di un tetto di spesa a livello nazionale ed in ciascuna regione, prevedendo che le regioni monitorino il relativo livello di spesa e siano responsabili del rispetto del tetto e del suo eventuale superamento. Per perseguire la riduzione di spesa programmata le regioni si avvalgono anche delle attività dell'Osservatorio di cui alla lettera

a). Con le misure proposte si intende responsabilizzare le aziende sanitarie sulle migliori forme di risparmio da attuare, senza incidere direttamente sulla componente industriale della produzione e distribuzione dei dispositivi medici.

d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, sono introdotte misure di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. In tale ambito potranno essere d'ausilio i procedimenti regionali di controllo delle esenzioni per reddito, entrati ormai nella fase a regime, di cui all'articolo 79, comma 1-sexies della legge 133/2008, attraverso il supporto del Sistema Tessera Sanitaria. L'ultimo periodo della lettera d) dispone che le regioni possano ridurre tali misure di compartecipazione, purché assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico, previa certificazione dei competenti Tavoli tecnici in materia sanitaria.

Il comma 2 stabilisce che la prevista Intesa Stato-Regioni dovrà indicare il contributo che ciascuna delle aree di intervento soprariportate dovrà garantire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica programmati con il presente provvedimento. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la norma fissa fin d'ora il predetto contributo, per gli esercizi 2013 e 2014. In particolare la somma delle percentuali dell'anno 2014 è pari a 97%, in quanto il restante 3% è dato dalle economie sul personale dipendente e convenzionato con il servizio sanitario nazionale, ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 16. Nel caso in cui l'esercizio del potere regolamentare previsto dal citato articolo 16 determini un'incidenza in termini di indebitamento netto diversa dal 3%, allora le percentuali per l'anno 2014 sono proporzionalmente rideterminate e conseguentemente sarà rideterminato, con decreto interministeriale, l'importo della manovra sul saldo netto da finanziare.

Il comma 3 prevede che siano confermate le disposizioni concernenti la spesa per il personale del SSN per gli anni 2013 e 2014, prevedendo anche per tali anni quanto già disposto dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della legge n. 191/2009 per gli anni 2010, 2011 e 2012 ed in particolare che:

- la spesa di personale, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004, non possa superare quella dell'anno 2004 diminuita dell'1,4%;

- ai suddetti fini gli enti del SSN provvedano, sulla base delle indicazioni regionali, ad adottare specifici interventi in materia di spesa di personale;
- venga verificato, nell’ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005, il conseguimento dell’obiettivo prevedendo che siano considerate comunque adempienti le regioni che abbiano conseguito l’equilibrio economico del SSR;

Il comma 4 detta disposizioni dirette a potenziare la strumentazione concernente i Piani di rientro dai deficit sanitari e quindi a rafforzare il sistema di governance nel settore sanitario.

In particolare, la disposizione di cui alla lettera a) è diretta a garantire effettività all’obbligo della regione, già vigente ai sensi dell’articolo 2, comma 80, della legge 191/2009, di rimozione degli ostacoli, anche legislativi, alla piena attuazione del piano di rientro, al fine di assicurare la corretta esecuzione del piano, ovvero del relativo programma operativo. A tale scopo la norma dispone che qualora in corso di attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi, i relativi organi di attuazione individuino ostacoli legislativi regionali non rimossi, ne facciano segnalazione al Consiglio regionale, che deve assumere le conseguenti determinazioni entro i successivi 60 giorni. Scaduto inutilmente tale termine, la norma autorizza il Consiglio dei ministri ad adottare le idonee iniziative per il superamento degli ostacoli riscontrati.

La disposizione introdotta alla lettera b) è diretta a chiarire che i programmi operativi predisposti dalle regioni sottoposte a Piano di rientro costituiscono a tutti gli effetti la prosecuzione, ma anche il necessario aggiornamento, dei Piani stessi, tenuto conto del possibile mutato quadro ordinamentale di riferimento in termini di finanziamento assicurato dallo Stato e in termini di nuovi obblighi (pattizi o legislativi) sussistenti in capo alle regioni.

Le norme di cui alle lettere c) e d) sono dirette a garantire che il Commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo adotti il nuovo Piano sanitario regionale in modo tale da garantirne la coerenza con l’obiettivo dell’equilibrio del bilancio sanitario e con gli obblighi sopravvenuti in capo alla regione, rispetto all’anno di sottoscrizione del Piano di rientro stesso, in conseguenza della sottoscrizione tra lo Stato e le Regioni del Patto per la salute 2010-2012.

La disposizione di cui alla lettera e) è rafforzativa rispetto a quella già prevista a legislazione vigente in materia di sospensione delle azioni esecutive, fino a al 31 dicembre 2011, per le regioni sottoposte ai Piani di rientro e commissariate, allo scopo di garantire la progressiva regolarizzazione e normalizzazione del sistema dei pagamenti regionali che è una delle azioni di risanamento comprese nei piani di rientro. Ciò attraverso un’azione di riorganizzazione complessiva del sistema dei pagamenti e di smaltimento dei debiti, non compromessa, rallentata o addirittura impedita dalle azioni esecutive intraprese dai creditori delle aziende ovvero dai pignoramenti già intervenuti.

La disposizione introdotta alla lettera f) fa riferimento alle regioni impegnate nell'attuazione dei Piani di rientro per le quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 è scattato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale.

Per tali regioni si consente una limitata deroga al blocco, riguardante il solo personale dirigente medico di struttura complessa. La deroga può essere disposta con decreto interministeriale, su richiesta della regione interessata, previo accertamento della necessità di procedere al predetto conferimento, a tutela dei livelli essenziali di assistenza, nonché della relativa compatibilità con la programmazione della rete ospedaliera e con l'equilibrio di bilancio sanitario, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, sentita l'AGENAS.

Le disposizioni di cui al comma 5 riguardano la materia dell'onerosità degli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia, al fine di tenere conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 207/2010 che ha deciso che gli oneri per tali accertamenti non possono gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. In conseguenza del fatto, tuttavia, che il livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale, già legislativamente fissato per il 2011 e il 2012, comprende le risorse per la finalità di cui trattasi, nell'importo di 70 milioni di euro annui, si prevede un trasferimento, nel limite dei predetti 70 milioni di euro, dal fondo sanitario ad appositi capitoli di bilancio dei Ministeri, da destinare alle Amministrazioni Pubbliche interessate.

A decorrere dall'anno 2013 è individuata una soluzione a regime, stabilendo con legge di bilancio gli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali, sempre nel limite di 70 milioni di euro annui, con corrispondente rideterminazione a regime del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto del minor fabbisogno sanitario, derivante dalla normativa in esame.

In seguito all'abolizione, per l'anno 2011, della quota di compartecipazione di 10 euro, a carico degli assistiti non esenti, sulle ricette per l'assistenza specialistica, introdotta dall'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 296/2006, si è reso necessario garantire alle regioni, in attuazione del Patto per la salute 2010-2012, risorse in misura corrispondente (pari complessivamente a 834 milioni di euro), ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale. Una prima quota, pari a 347,5 milioni di euro è stata coperta, per il 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 2201/2010 e ora, con il comma 6, si dà copertura integrale per la restante parte, pari a 486,5 milioni di euro.

Il commi 7, 8 e 9 sono diretti a prorogare fino al 2013, previo protocollo d'Intesa con le regioni interessate, il progetto di sperimentazione gestionale, coordinato dall'Istituto nazionale per la

promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP).

L'INMP è composto da una sede centrale a Roma e da tre centri di riferimento regionali nel Lazio, Puglia e Sicilia, nella attuale fase del progetto di sperimentazione gestionale.

L'istituto persegue la missione originaria dell'antico Ospedale Santa Maria e San Gallicano di Roma.

Gli obiettivi dell'INMP sono: svolgere attività di ricerca per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà; elaborare e attuare programmi di formazione professionale, di educazione e comunicazione sanitaria; collaborare con l'OMS e le altre Organizzazioni internazionali nella lotta contro le malattie della povertà nei Paesi in via di sviluppo; elaborare piani di ricerca e modelli sperimentali per la gestione di servizi sanitari specificamente orientati alle malattie derivanti dalla povertà e dall'esclusione sociale; assicurare ai migranti l'assistenza sanitaria, tramite i servizi dei tre Centri Regionali dell'Istituto.

I servizi sanitari erogati dall'INMP comprendono le analisi cliniche e le visite e consulenze specialistiche in diverse aree sanitarie (fino al maggio 2011 sono stati registrati, presso l'ambulatorio di Roma, 97.899 accessi).

Per la linea della ricerca l'INMP è specializzato nella sperimentazione di modelli innovativi e appropriati per la promozione della salute. Esso rappresenta un laboratorio di buone pratiche per l'assistenza dei gruppi di popolazione economicamente svantaggiati e a rischio di esclusione sociale ed ha avviato numerose attività di ricerca scientifica. Circa le attività internazionali, l'Istituto collabora con la Commissione Europea, le sue Agenzie e l'OMS.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 18

Il comma 1 prevede una graduale armonizzazione dei requisiti di pensionamento per le lavoratrici del settore privato, aumentando il requisito anagrafico di sessant'anni sia per il sistema retributivo e misto che per quello contributivo.

Tale aumento è pari ad un mese nell'immediato; ci saranno in futuro, a decorrere dal 2021, ulteriori incrementi graduali, l'ultimo dei quali sarà avviato a decorrere dal 2032.

Al fine di contenere gli impatti finanziari sul Fondo sociale per occupazione e formazione, la norma in esame consente di intervenire nei casi in cui il lavoratore sia destinatario dell'indennità di disoccupazione ordinaria, incrementando il sostegno al reddito derivante dalla disoccupazione senza gravare sulle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, come invece prevede attualmente l'art. 19, comma 10-bis, del d.l. 185/2008.

Quest'ultima disposizione, il cui ambito di applicazione era originariamente limitato al 2009, è stata prorogata fino al 2011 dall'art. 1, comma 32, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) e viene soppressa dalla norma in esame con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

La soppressione della disposizione sopra richiamata si rende necessaria in quanto la medesima ha prodotto distorsioni applicative, poiché lavoratori nemmeno destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria hanno fatto richiesta del c.d. trattamento equivalente all'indennità di mobilità, previsto da tale disposizione, con l'effetto di agevolare lavoratori con brevissime anzianità di servizio rispetto ad altri lavoratori, destinatari del diverso istituto dell'indennità di mobilità in deroga, di cui all'art. 1, comma 30, della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011), ai quali è richiesto un anno di anzianità di servizio per accedere a quest'ultimo istituto, ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge medesima.

La norma in esame, pertanto, è finalizzata a limitare l'ambito di applicazione del c.d. trattamento equivalente all'indennità di mobilità – ossia il trattamento che può essere concesso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 223/1991 (disciplina relativa alla mobilità ordinaria) – ai soli lavoratori percettori dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, prevedendo un trattamento aggiuntivo, per questi ultimi lavoratori, pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione. E ciò, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

La norma in esame specifica, altresì, che con effetto dalla medesima data sopra richiamata il c.d. trattamento equivalente all'indennità di mobilità può essere concesso nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del d.l. n. 185/2008, anziché nell'ambito delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, come prevede il soppresso art. 19, comma 10-bis, del d.l. 185/2008.

Il comma 3 stabilisce, in base all'importo dei trattamenti pensionistici percepiti, l'esclusione o la limitazione della rivalutazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 34 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il comma 4 anticipa i termini di applicazione delle modifiche apportate al regime pensionistico dai commi 12 *bis* e 12 *ter* del decreto n. 78 del 2010, finalizzati all'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita.

Il comma 5 determina una riduzione dell'aliquota percentuale della pensione di reversibilità a favore dei coniugi superstiti nei casi in cui il dante causa sia di età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, ad esclusione dei casi in cui vi siano figli di minore età, studenti, o inabili.

Il comma 6 sancisce l'abrogazione dell'articolo 10 comma 4 del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17 (che stabilisce che le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità a favore dei superstiti) dall'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983 n. 730.

I commi 7 e 8 recano l'interpretazione autentica dell'articolo 21 commi 8 e 9 della legge 27 dicembre 1983 n. 730, relativi all'indennità integrativa speciale.

Il comma 9 fa salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, già definiti con sentenza passata in giudicato o definiti dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap e non revocabili.

Il comma 10 contiene la norma di interpretazione autentica dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, relativo alla quota a carico della Gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990 n. 218.

Il comma 11 impone ad alcuni enti previdenziali di diritto privato di prevedere negli statuti e nei regolamenti l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale (ossia, anche una volta maturato il diritto al trattamento pensionistico), precisando che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, salvo diversa previsione legislativa.

Tali disposizioni sono necessarie per risolvere un problema che si è verificato sotto la vigenza delle attuali previsioni.

Infatti, le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, approvati dai vigilanti Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, hanno previsto la possibilità, su base volontaria, di proseguire l'esercizio della attività professionale una volta liquidato il trattamento pensionistico, senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria.

Tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione presso la propria gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il comma 12 riguarda la contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale.

Le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, approvati dai vigilanti Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, hanno previsto la possibilità, su base volontaria, di proseguire l'esercizio della attività professionale una volta liquidato il trattamento pensionistico, senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria.

Tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione presso la propria gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La norma in esame intende quindi offrire una soluzione alla questione, da una parte, imponendo per il futuro l'obbligo per i citati enti previdenziali di diritto privato di prevedere negli statuti e nei regolamenti l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale (ossia, anche una volta maturato il diritto al trattamento pensionistico) e, dall'altra, precisando che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, salvo diversa previsione legislativa.

Il comma 13, con riferimento all' ENASARCO , l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, conferma la natura integrativa della relativa copertura contributiva rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966 n. 613.

Il comma 14, per contrastare l'evasione e l'omissione contributiva, consente la stipula di convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali, al fine di utilizzare i dati e le informazioni rispettivamente possedute.

Il comma 15 prevede che le disposizioni attuative dei commi da 11 a 14 siano adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 16 riguarda il tema dell'obbligo di contribuzione del datore di lavoro per malattia del dipendente. L'art. 20, primo comma, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, contiene una disposizione interpretativa, introdotta al fine di chiarire, sulla base del principio solidaristico affermato dalla precedente sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2008, l'obbligo della contribuzione per la malattia in caso di corresponsione diretta del datore di lavoro della relativa indennità. La norma intendeva quindi chiarire – anche al fine di definire le situazioni di contenzioso pendenti in tale materia - che il datore di lavoro è tenuto all'assolvimento del predetto obbligo anche nel caso in cui specifiche previsioni contrattuali gli impongano di corrispondere al lavoratore, assente per malattia, la retribuzione globale.

Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 48 dell'8 febbraio 2010, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 20, primo comma, del decreto legge n. 112 del 2008, ha ritenuto che la suddetta norma *"...introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie. Essa, pertanto, costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell'obbligazione contributiva."*

Tale disposizione, come interpretata dalla Corte Costituzionale, potrebbe pertanto consentire ai datori di lavoro di essere esentati dal versamento della contribuzione di malattia, a condizione che la contrattazione collettiva ponga a carico degli stessi l'obbligo di pagamento delle indennità di malattia da erogare in concreto ai propri dipendenti.

La norma in esame, nell'esercizio della discrezionalità – esplicitamente riconosciuta dalla Corte – di cui gode il legislatore nella conformazione dell'obbligazione contributiva, intende pertanto evitare che si determinino effetti distorsivi, conseguenti ad una possibile tendenza, da parte delle categorie produttive, allo sganciamento nei confronti del sistema pubblico, con possibile pregiudizio per i lavoratori.

La norma è finalizzata peraltro ad evitare che si determinino – per effetto dei predetti potenziali effetti distorsivi – conseguenze di minori entrate contributive per l'INPS, rispetto ai tendenziali a normativa vigente.

Il comma 17 vale a ripristinare la vigenza della disposizione di cui all'art. 43 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369. Tale norma fa salve, in particolare, le disposizioni dei contratti collettivi corporativi – recanti la disciplina integrativa dell'assicurazione di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138 – da cui si rilevano le categorie dei lavoratori aventi titolo all'indennità giornaliera di malattia.

Il comma 18 reca una norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni temporanee a favore di operai agricoli a tempo determinato.

In particolare, l'interpretazione fornita sancisce la correttezza della liquidazione al netto del TFR e anche sulla base del salario corrispondente alla qualifica denunciata dal datore di lavoro ai fini contributivi. Il filone di contenzioso del c.d. “salario reale” ha ad oggetto la ri-liquidazione (a volte per differenze di poche decine di euro) delle prestazioni temporanee (in massima parte dell'indennità di disoccupazione) dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) sulla base del salario contrattuale provinciale (piuttosto che sul salario medio convenzionale) così come stabilito dapprima dall'art. 4, d.lgs. n. 146 del 1997 ed ora dall'art. 1, d.l. n. 2 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006).

Tali controversie sono alimentate, almeno in parte, dal fatto che l'INPS non può che calcolare la prestazione sulla base del salario denunciato all'Istituto per la liquidazione dei contributi dal datore di lavoro sovente inferiore a quello relativo alla qualifica di fatto posseduta dal bracciante. Comunque, la Suprema Corte con la sentenza del 9 maggio 2007, n. 10546 (unico precedente di legittimità) ha ritenuto che dal salario giornaliero vada scomputata la quota del TFR per il calcolo della prestazione temporanea (c.d. liquidazione “al netto” del TFR).

Il comma 19 reca una norma di interpretazione autentica in materia di contributo di solidarietà in relazione alle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria

Il comma 20 estende agli iscritti al Fondo per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari il meccanismo della c.d. ‘scontistica’, introdotto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e sinora previsto, in via eventuale, solo per gli iscritti a forme pensionistiche complementari.

La scontistica consiste in un sistema di contribuzione realizzato attraverso il versamento degli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri di vendita convenzionati.

Attraverso tale modalità sarà possibile l'autorizzazione all'utilizzo degli "abbuoni" sui beni e servizi quale contribuzione aggiuntiva per incrementare i versamenti, con evidenti effetti di incremento del gettito contributivo e continuità e significatività del gettito medesimo.

La norma in esame è finalizzata a dare impulso a forme diversificate di risparmio previdenziale e ad arricchire le possibilità di contribuzione a disposizione dei cittadini, soprattutto quando ciò possa andare a favore di categorie socialmente deboli e normalmente poco tutelate sul piano previdenziale come accade per i lavoratori occupati in attività non retribuite in ambito familiare.

L'obiettivo principale che si intende raggiungere è essenzialmente di introdurre nuove e particolari modalità di accantonamento dei contributi che possano nel tempo portare a benefici vari di tipo previdenziale e assistenziale, a partire dallo specifico strumento di raccolta rappresentato dalla cosiddetta "scontistica", e ciò indipendentemente dalla circostanza che il soggetto sia iscritto o meno al Fondo lavoratori familiari di cui al d.lgs. n. 565 del 1996 o a uno specifico fondo di previdenza complementare previsto dal d.lgs. n. 252 del 2005.

Inoltre, per il finanziamento della posizione contributiva non dovrebbe essere considerata essenziale la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato per la scontistica e il soggetto titolare della posizione aperta presso la forma di contribuzione considerata, aprendo così le porte all'utilizzo dello strumento a favore della persona, che ad esempio, ne abbia più bisogno in ambito familiare, in analogia con quanto avviene in materia di riscatto laurea al cui versamento possono provvedere gli stessi genitori del beneficiario.

Il comma 21 detta disposizioni per consentire un ordinato ed organico trasferimento delle competenze e delle funzioni del soppresso Ispesl in vista dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il comma 22 attribuisce alle Regioni il potere di affidare all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, anche in deroga alla normativa vigente, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.

In materia di invalidità civile l'I.N.P.S. riveste un ruolo centrale sia nella fase dell'erogazione delle prestazioni (ai sensi dell'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sia nella fase della concessione dei predetti trattamenti (sulla base di convenzioni stipulate con le regioni, ai sensi dell'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), sia nella verifica dei verbali di visita aventi ad oggetto il riscontro delle patologie (art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 conv. in legge 2 dicembre 2005, n. 248).

La competenza per l'accertamento dei requisiti sanitari (l. 15 ottobre 1990 n. 295) rimane tuttora delle commissioni mediche presso le USL (ora ASL), unitamente a quella per l'accertamento dell'handicap.

I più recenti provvedimenti legislativi nazionali hanno rafforzato il ruolo dell'INPS, oltreché diretto e immediato destinatario delle domande volte alla concessione dei benefici economici di invalidità civile, come soggetto partecipe dei procedimenti all'accertamento dello status di invalido civile, attraverso l'integrazione della Commissione Medica ASL con un proprio medico.

In particolare, sulla base delle previsioni dell'articolo 20 della legge n. 102 del 2009, l'INPS partecipa a pieno titolo all'accertamento dello status di invalido civile, attraverso l'integrazione della Commissione Medica ASL con un proprio medico quale componente effettivo, ed è previsto che spetti comunque all'INPS l'accertamento definitivo in tali materie.

Pertanto il legislatore è già intervenuto nella riorganizzazione dei processi di invalidità civile in modo da accentuare la vicinanza del servizio all'utenza, e affidando alle corrispondenti articolazioni organizzative delle istituzioni il compito di rendere coerenti e facilmente accessibili, nonché accentrate in un'unica amministrazione, gli apporti delle varie componenti professionali e organizzative che garantiscono il complesso riconoscimento dei benefici connessi all'invalidità civile.

La presente norma si pone in linea con le recenti tendenze legislative consentendo alle Regioni di affidare all'INPS, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di accertamento dei requisiti sanitari nei procedimenti volti ad ottenere provvidenze di invalidità civile, con l'obiettivo di assicurare maggiore snellezza e celerità a tutto il procedimento, nella direzione di un definitivo superamento della frammentazione delle competenze, di un'uniformità dei criteri e di una maggiore funzionalità della gestione pienamente coerentemente con la finalità di assicurare e consolidare la tutela dell'unità giuridica, dei livelli essenziali delle prestazioni di invalidità civile, del contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 19

I commi 1 - 3 dell'articolo 19 completano la disciplina del sistema nazionale di valutazione per l'istruzione scolastica, già delineato con il decreto legge "milleproroghe" per il 2011 e arricchito di nuovi compiti dal decreto legge "sviluppo".

La norma in esame garantisce l'avvio immediato delle procedure concorsuali presso l'ANSAS, in modo da consentirne la conclusione prima della decadenza dall'incarico del Commissario, prorogato sino al 31 agosto 2012".

Dette assunzioni decorrono dal primo settembre 2012, data in cui l'ANSAS, che riprende il nome di INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), cambia natura giuridica: da Agenzia diviene ente di ricerca dotato di una propria autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare; dalla stessa data è previsto il rientro nella scuola di tutto il personale comandato.

Inoltre, INDIRE ed INVALSI, in quanto enti di ricerca, verrebbero finanziati a valere sul Fondo Ordinario degli Enti di ricerca (cd. FOE), a sua volta incrementato con parte dei risparmi conseguenti al rientro a scuola del personale comandato presso l'ANSAS.

Dell'organizzazione attuale sono, viceversa, mantenute le componenti adeguate rispetto al nuovo obiettivo:

1. la strutturazione territoriale dell'INDIRE, adatta a garantire il necessario raccordo con le Regioni;
2. la finalizzazione principale dell'INVALSI alla predisposizione e cura dei test di valutazione.

I commi da 4 e 5 prevedono la riduzione del numero di istituzioni scolastiche autonome, a parità del numero di punti di erogazione, mediante la formazione di istituti comprensivi.

A seguito dell'applicazione della norma medesima, il numero di autonomie si ridurrà di 1.130 unità. Ciò comporterà, in particolare, una riduzione del numero di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Il comma 6 abroga il comma 4 dell'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che consentiva a condizioni più favorevoli (sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto alle altre ipotesi) l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento a favore dei docenti vicari dei dirigenti, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

Il comma 7, per l'anno scolastico 2012/2013, impone che le dotazioni organiche di personale docente, educativo ed ATA della scuola non superino quelle relative all'anno scolastico 2011/2012

e che, per ogni annualità, sia assicurata la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato (articolo 64 commi 6 e 9 della legge 6 agosto 2008, n. 133).

Il comma 8 prevede un monitoraggio annuale da parte del comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7, dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale è deputato ad adottare gli eventuali interventi correttivi.

Il comma 9, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi ai commi 7 e 8, estende l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che impone una riduzione in maniera lineare delle dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione (ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione).

Il comma 10 reca l'interpretazione autentica dell'art 22, comma 2, della legge n. 448/2001, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei parametri da utilizzare per la determinazione complessiva dell'organico del personale docente ed ATA.

La norma precisa che il parere delle Commissioni Parlamentari competenti deve essere acquisito ogni volta in cui il Ministero dell'istruzione provvede alla modifica dei suddetti parametri.

Il comma 11 è formulato nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dei commi 413 e 414, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ripristinando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga per gli alunni disabili con particolare gravità certificata.

Tuttavia, pur nel rispetto del diritto soggettivo da tutelare dello studente disabile, stabilisce:

- 1) la reintroduzione del concetto di “tetto massimo” dell'organico di sostegno, attraverso l'assegnazione di un docente ogni due alunni disabili; ciò al fine di assicurare il rispetto dei parametri di contenimento della finanza pubblica;
- 2) la razionalizzazione del sistema dell'organico di sostegno (con l'assegnazione dei docenti di sostegno alla scuola o ad un rete di scuole), consentendo un migliore utilizzo e distribuzione delle risorse di personale docente presente nelle singole scuole;
- 3) la prioritaria destinazione delle risorse finanziarie previste per l'aggiornamento ai docenti per favorire le azioni di integrazione degli alunni disabili;
- 4) la collegialità dell'organo che deve rilasciare all'alunno disabile la diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del sostegno, con la presenza obbligatoria di un medico dell'INPS.

Tali disposizioni sono funzionali per il pieno conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.

I commi da 12 a 15 dettano la disciplina per il personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, collocato fuori ruolo, ed idoneo ad altri compiti.

Tale categoria di personale, entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, può presentare istanza per rimanere nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In tal caso nell'assegnazione della sede si attribuisce priorità alla provincia di appartenenza, tenendo conto delle sedi indicate dai richiedenti.

Nel caso di diniego dell'istanza per carenza di posti disponibili o mancata presentazione della stessa è prevista la mobilità intercompartimentale nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e delle università. La mobilità è prevista entro le facoltà assunzionali delle singole amministrazioni disponibili a legislazione vigente.

Le modalità applicative delle suddette procedure di mobilità verranno disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 20

L'articolo 20 definisce, tra l'altro, il concorso di Regioni ed enti locali alla manovra di finanza pubblica.

Il comma 1 prevede, a decorrere dall'anno 2012, che le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, possano essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

Le predette modalità, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanare entro il 30 novembre 2011:

- si conformano ai criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno;
- pongono in capo alle regioni e alle province autonome la responsabilità, nei confronti dello Stato, del mancato rispetto degli obiettivi, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;
- lasciano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, il monitoraggio a livello centrale e il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi.

Il presente comma non si applica alle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità interno ovvero sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma.

Il comma 2 definisce le modalità di ripartizione dell'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, fissati, a decorrere dall'anno 2013, dai commi 4 e 5 del presente articolo nonché dall' articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, prevedendo che i predetti enti siano ripartiti, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità, fino all'entrata in vigore dei meccanismi premiali di cui agli articoli 2 e 17 della legge 5 maggio 2009, n. 42, valutati per fascia demografica:

- a) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
- b) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie, e spesa corrente;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa complessiva dell'ente e numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente;
- d) situazione finanziaria dell'ente, anche in riferimento all'evoluzione della stessa nell'ultimo triennio;
- e) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;
- f) livello della spesa per auto di servizio nel triennio precedente;
- g) numero di sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero;
- h) autonomia finanziaria;
- i) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
- l) rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali o quote di gettito devoluto e maggiori entrate da effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

La ripartizione degli enti in classi di virtuosità è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Unificata. Il successivo comma 3 stabilisce che gli enti collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo complessivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dai commi 4 e 5 del presente articolo. Gli enti locali, pertanto, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero, mentre le regioni conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#). Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'ultimo periodo del comma prevede che il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 possa essere ridotto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.

I commi 4 e 5 definiscono il concorso alla manovra di finanza pubblica che, a decorrere dall'anno 2013, le autonomie territoriali conseguono mediante le regole del patto di stabilità interno. Infatti, il comma 4 estende agli anni 2014 e successivi le misure previste, per l'anno 2013, dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n.78 del 2010. Il comma 5 dispone che il concorso alla manovra per le autonomie territoriali, attuato attraverso le regole del patto di stabilità interno, è determinato per l'anno 2013 in 3.200 milioni e per l'anno 2014 e successivi in 6.400 milioni annui, ripartito tra

Regioni a statuto ordinario, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, Province e Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Il successivo comma 6 prevede l'esclusione degli enti locali che, in esito a quanto stabilito dal comma 2, si collocano nelle prime due classi di virtuosità, dalla riduzione delle risorse erariali previste per gli anni 2013 e successivi, dai successivi commi 7 e 8.

Il comma 7 prevede una riduzione delle risorse erariali per un importo pari a 400 milioni di euro nei confronti delle province e a 1.000 milioni di euro nei confronti dei comuni, nell'anno 2013 e, per un ammontare di 800 milioni di euro nei confronti delle province e di 2.000 milioni di euro nei confronti dei comuni, a decorrere dall'anno 2014.

La ripartizione della riduzione fra comuni e province delle regioni a statuto ordinario e comuni e province ricadenti nei territori della regione Siciliana e della regione Sardegna è effettuata con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 giugno 2012.

La riduzione in parola non è operata, nel limite massimo del 50%, nei confronti degli enti classificati nelle due classi più virtuose. La riduzione opera a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, sul Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011, per quanto riguarda i comuni delle regioni a statuto ordinario, e come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, per quanto riguarda le province delle regioni a statuto ordinario. Per i comuni e le province della Sicilia e della Sardegna si prevede, invece, una riduzione dei tradizionali fondi gestiti dal Ministero dell'interno.

Il comma 8 stabilisce poi che il riparto del taglio previsto nei confronti dei singoli enti locali della Sicilia e della Sardegna debba avvenire proporzionalmente ai trasferimenti erariali agli stessi destinati.

Il comma 9 interviene in materia di regime assunzionale degli enti locali, precisando che - nel calcolare il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente ai sensi dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni - si deve tenere conto anche delle spese delle società partecipate o controllate dagli enti medesimi le quali: A) siano titolari di affidamento di servizi pubblici locali senza gara; B) svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale di carattere non industriale né commerciale; C) svolgano attività a favore della p.a. a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La norma in questione, non andando a modificare la disciplina vigente sul versante delle assunzioni consentite agli enti locali, non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 10, 11 e 12 sono sostanzialmente finalizzati ad assicurare il reale rispetto da parte degli enti territoriali delle regole del patto di stabilità interno. I commi 10 e 11, infatti, sanciscono la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno. Il comma 12 introduce una sanzione pecuniaria nei confronti degli amministratori e del responsabile del servizio economico – finanziario dell'ente, irrogata dalle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, nell'ipotesi in cui queste ultime abbiano accertato che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle spese ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive.

Il comma 13 è finalizzato a far venire meno il rinvio ad un decreto interministeriale per la disciplina dei criteri attuativi del comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78/2010, relativo all'obbligo di scioglimento delle società in perdita da parte dei comuni.

I commi 14 e 15 concernono disposizioni in materia di esecuzione delle sentenze della Corte Costituzionale. Il comma 14, infatti, impone alle Regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale di comunicare, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione. Qualora le Regioni non si attengano a tali previsioni, il successivo comma 15 prevede che il Governo eserciti il proprio potere sostitutivo, in presenza dei presupposti, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il comma 16 dispone che le sanzioni che operano nei confronti degli enti locali mediante recuperi, riduzioni o limitazioni dei trasferimenti statali soppressi ai sensi della legge 5 maggio 2009, n.42, sono riferite alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Il comma 17 è volto a chiarire che è Roma Capitale il soggetto legittimato a contabilizzare le entrate relative a fatti ed atti antecedenti al 31 dicembre 2007 accertate successivamente a tale data.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 21

Il comma 1 prevede la proroga sino al 31 dicembre 2011 del piano di impiego del personale militare destinato al controllo del territorio mediante lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché attività di perlustrazione e pattuglia.

Tale piano era stato autorizzato dall'articolo 7 bis, comma 1, del decreto legge n. 92 del 2008, per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

Il comma 2 prevede che una quota fino a 314 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 24 (*Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versata all'entrata del bilancio statale, possa essere destinata alle Regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. A tal fine si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le relative spese dovranno essere effettuate nel rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 3 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale e ferroviario, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, la cui dotazione di 400 milioni di euro annui è utilizzabile senza il rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

In relazione al comma 4, lettera a), si rappresenta quanto segue.

La normativa comunitaria (terzo pacchetto ferroviario, direttiva 2007/58/CE) prevede la possibilità per gli Stati membri di imporre “diritti” alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario passeggeri, al fine di contribuire al finanziamento degli obblighi di servizio pubblico oggetto di contratti di servizio.

La disposizione, mediante una modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante “Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria”, prevede, quindi, al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, dal 13 dicembre 2011, l'introduzione di un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 chilometri orari.

La determinazione del sovrapprezzo, conformemente al diritto comunitario e ai principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si applicano, ed è soggetta ad aggiornamento triennale. Si prevede, inoltre, che i proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possano eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Si prevede, infine, che gli introiti derivanti dal sovrapprezzo siano integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico.

Con riferimento al comma 4, lettera b), si evidenzia quanto segue.

La Commissione europea ha formalmente messo in mora l'Italia, insieme ad altri 23 Stati, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/2097, in relazione alla mancata attuazione delle disposizioni relative al c.d. primo pacchetto ferroviario, riguardanti tra l'altro, i poteri e l'autonomia dell'Organismo di regolazione previsto dall'articolo 30 della Direttiva 2001/14/CE, individuato ai sensi dell'articolo 37 del Decreto legislativo n. 188 del 2003 nel Ministero infrastrutture e trasporti (URSF - Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari), in ragione dell'asserita mancanza di indipendenza dello stesso.

Al fine di garantire la terzietà dell'URSF, l'intervento normativo in esame, sostituendo il comma 1-bis dell'articolo 37 del Decreto legislativo n. 188 del 2003, prevede che detto ufficio sia dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate. Sull'attività svolta, l'ufficio riferisce annualmente al Parlamento.

Inoltre, aggiungendo il comma 1-ter al succitato articolo, si prevede che a capo dell'URSF sia preposto un soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis, e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro venti giorni dalla richiesta.

Il responsabile dell'ufficio dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La carica di responsabile dell'ufficio è incompatibile con incarichi politici elettivi, né può essere nominato colui che abbia interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena di

decadenza il responsabile dell'ufficio non può esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

Si prevede, infine, che l'attuale Direttore dell'Ufficio resti in carica fino alla scadenza dell'incarico. La disposizione di cui al comma 5 ha lo scopo di agevolare il completamento delle procedure di trasferimento alle Regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle Ferrovie in regime di Gestione Commissariale Governativa coordinando l'attività delle Gestioni medesime con le procedure, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerenti il trasferimento medesimo.

In particolare, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni dei Commissari Governativi alla Direzione Generale competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consente di assicurare un risanamento gestionale delle Aziende ferroviarie in parola con un contestuale contenimento della spesa pubblica, anche in termini funzionali al trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi alle Ferrovie non esercite da Trenitalia S.p.A..

Peraltro, attribuendo i compiti dei Commissari Governativi alla competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si registrano ulteriori risparmi per la finanza pubblica connessi alla cessata erogazione dei compensi attribuiti ai sopracitati Commissari Governativi, in ragione della disposta cessazione degli incarichi conferiti.

I risparmi di spesa per la finanza pubblica possono pertanto essere stimati per l'azienda in una riduzione in un biennio di almeno il 3% del fabbisogno di esercizio (pari attualmente a M€ 25,50) e nella cessata erogazione dei predetti compensi (pari a € 14254,00 annui).

I commi 6 e 7 dettano disposizioni per consentire l'adempimento agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e viene ridotta di 12,5 milioni di euro la dotazione del fondo per l'istruzione e gli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, istituito dall'articolo 7 quinquies del decreto legge n. 5 del 2009.

Il comma 9 autorizza la spesa di 64 milioni di euro annui a decorrere dal 2011 per sostenere le spese di gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile, attingendo alla quota dell' 8 mille dell'Irpef destinata allo Stato.

Il comma 10 aggiunge l'ulteriore finalità degli "eventi celebrativi di carattere internazionale" alle voci indicate nell'elenco 1 allegato alla legge n. 220 del 2010.

Il comma 11 provvede alla definitiva regolazione del debito dello Stato derivante dalle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli (in particolare riso) per gli anni

1948/49, 1954/55, 1961/62, autorizzando, per l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto, e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente Risi.

Conseguentemente si prevede l'estinzione dei crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio svolte dall'Ente Risi per conto e nell'interesse dello Stato, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità.

I giudizi pendenti aventi ad oggetto i suddetti crediti si estinguono di diritto, con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

In tal modo si completa il processo di ripianamento del debito già avviato negli anni 90 e si previene ogni possibile rilievo in sede comunitaria circa la configurabilità di tale credito come una forma di finanziamento da parte della Banca d'Italia allo Stato italiano.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 22

Il comma 1 sostituisce l'articolo 46 della legge n. 196 del 2009 prevedendo che le amministrazioni dello Stato siano obbligate a inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con modalità telematiche, una stima giornaliera dei pagamenti o dei movimenti sui conti della tesoreria dello Stato che intendono effettuare.

In caso di inottemperanza all'obbligo di comunicazione, ne risponde il titolare del centro di responsabilità amministrativa con una decurtazione del 5 per cento della propria retribuzione di risultato a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Con riguardo alla previsione flussi giornalieri degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, viene precisato che le disposizioni introdotte costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120 comma 2.

Il monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi è effettuato, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

Con riguardo alla regolamentazione degli incassi tributari e contributivi presso la tesoreria statale, al fine di migliorare la prevedibilità della voce più cospicua delle entrate, si prevede per le banche e per altri grandi soggetti che effettuano versamenti nella tesoreria dello Stato di importo superiore a 500.000 euro nonché l'obbligo di utilizzare lo strumento del bonifico di importo rilevante, B.I.R., regolato attraverso il sistema di pagamento TARGET, con prenotazione nel giorno precedente rispetto alla data di regolamento.

Ciò consente al Ministero dell'economia e delle finanze di disporre, già nelle prime ore della mattina, di informazioni relative alla liquidità necessaria per assicurare i pagamenti nel corso della giornata ed impiegare alle migliori condizioni sul mercato la liquidità eccedente.

In caso di mancato rispetto della disposizione, si pone a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato.

In tal modo le amministrazioni possono adeguare la propria attività di programmazione dei pagamenti alle nuove esigenze e conseguentemente di testare ed eventualmente migliorare le modalità di raccolta delle informazioni giornaliere da parte del MEF.

Il comma 2 prevede che gli atti convenzionali che disciplinano modalità e tempi di riversamento di somme nella tesoreria dello Stato dovranno essere adeguati alle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle convenzioni regolanti le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari.

Il comma 3 prevede l'istituzione di un periodo di sperimentazione, a partire dal 1° agosto 2011, della durata di diciotto mesi, finalizzato all'adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attività di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidità, nonché a monitorare l'efficacia degli stessi. L'avvio di una fase di sperimentazione risponde, inoltre, all'esigenza di mettere in condizione le amministrazioni di adeguare la propria attività di programmazione dei pagamenti alle nuove esigenze e conseguentemente di testare ed eventualmente migliorare le modalità di raccolta delle informazioni giornaliere da parte del MEF. Il comma 4 prevede che gli interessi e le sanzioni previsti dal presente articolo non saranno applicate nei primi 120 giorni del periodo di sperimentazione e siano applicate in misura ridotta del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione; tale disposizione transitoria non si applica ai soggetti che effettuano versamenti attraverso la procedura della delega unica, per i quali rimarrebbe fermo il termine del 1° agosto 2011.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 23

I commi 1 - 4 modificano l'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, introducendo la tassazione degli interessi pagati tra società consociate di Stati membri diversi qualora i soggetti non residenti che ricevono il pagamento degli interessi non abbiano fornito al sostituto d'imposta tutti gli elementi idonei ad attestare la sussistenza del requisito di "beneficiario effettivo".

La norma si applica agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge anche se relativi a prestiti in corso a tale data.

Viene, inoltre, previsto che l'atto di garanzia dei prestiti obbligazionari indicato alla lettera b) della nuova disposizione è in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento, in quanto opera una presunzione assoluta di territorialità dell'atto.

La medesima disposizione si applica altresì agli interessi già corrisposti sempreché il prestito sia ancora in corso; in tali casi il sostituto d'imposta provvede al versamento della ritenuta nella misura del 6 per cento entro il termine del 30 novembre 2011.

I commi 5 e 6 dispongono l'aumento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive al 4,65 % nei confronti delle banche e degli altri enti e società finanziari; al 5,90% nei confronti delle imprese di assicurazione.

La nuova aliquota si applica, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma in commento (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, quindi, la modifica dell'aliquota ha effetto con riferimento al periodo d'imposta 2011).

E' previsto inoltre che, per la determinazione degli acconti per il predetto periodo d'imposta con il cosiddetto metodo storico, si debba applicare all'imponibile la maggiore aliquota introdotta.

Il comma 7 introduce dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-*ter* al fine di prevedere uno specifico trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai propri clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Per effetto della modifica normativa rimane invariato l'importo dell'imposta di bollo relativa agli estratti conto, mentre si realizza un aumento del tributo articolato nel tempo esclusivamente per le comunicazioni relative ai dossier titoli inviati dagli intermediari finanziari.

Le disposizioni dettate dalle note 3-*bis* e 3-*ter* all'articolo 13 trovano applicazione *ratione materie* sia con riferimento alle disposizioni dettate dal comma 2-*bis* che in relazione alle previsioni introdotte con il nuovo comma 2-*ter*.

Il comma 8 riduce la ritenuta prevista dall'articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 dal 10 per cento al 4 per cento. In fase di prima applicazione della disposizione si è infatti potuto rilevare che l'attuale misura di tale ritenuta potrebbe pregiudicare le disponibilità finanziarie delle imprese, con particolare riferimento alle piccole imprese artigiane. La misura della ritenuta è ridotta al 4 per cento e pertanto resta fermo l'impianto normativo attualmente esistente e l'efficacia antievasiva della norma ma si temperano i soli effetti finanziari, evitando così l'insorgere di crediti d'imposta.

Il comma 9 interviene sulla disciplina in materia di riporto delle perdite modificando l'articolo 84 del TUIR nel seguente modo:

- esclude un limite temporale per la riportabilità delle perdite di un periodo d'imposta;
- introduce un limite quantitativo all'imputazione della perdita in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta costituito dall'80 per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi;
- mantiene la possibilità, per le imprese di nuova costituzione, di computare in diminuzione del reddito imponibile le perdite prodotte nei primi tre anni in misura piena.

Tali previsioni costituiscono misure di sostegno alle imprese che, uscendo da una crisi economico/finanziaria senza precedenti, si trovino ad avere ingenti volumi di perdite pregresse che potrebbero non essere utilizzabili nell'arco di un quinquennio.

La norma, inoltre, vuole rispondere anche ad un'esigenza di semplificazione:

1) evitando di costringere le imprese a porre in essere operazioni straordinarie volte allo scopo di ottenere un "*refresh*" delle perdite che giungono a scadenza, operazioni che di fatto vanificano la limitazione temporale al riporto;

2) limitando complessi esercizi di valutazione della recuperabilità delle stesse ai fini dell'iscrizione e/o mantenimento delle relative imposte differite durante il processo di formazione del bilancio di esercizio.

La nuova formulazione dell'articolo 84 garantisce un effetto di stabilizzazione del gettito che, fin dall'anno successivo a quello/i in perdita, verrebbe garantito in misura percentuale anche in presenza di perdite riportate a nuovo.

In assenza di un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate prima dell'entrata in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell'articolo 84 ante modifica.

I commi 10 e 11 modificano la disciplina in tema di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili.

In particolare, il comma 10 comma 1, lettera a) modifica le disposizioni del TUIR relative all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, introducendo una limitazione alla deducibilità delle quote di ammortamento (anche finanziario) dei beni stessi.

Tale limitazione disallinea i valori fiscali rispetto al valore di bilancio dei beni, con la conseguenza che alla conclusione dell'ammortamento tecnico-economico (di cui all'articolo 102 o 103 del TUIR) o dell'ammortamento finanziario (di cui all'articolo 104 dello stesso TUIR), il concessionario potrà recuperare l'ammortamento non dedotto nei precedenti periodi d'imposta operando variazioni in diminuzione (nei limiti del coefficiente di ammortamento previsto dalla norma in commento) fino al totale assorbimento della residua divergenza tra valore di bilancio e valore fiscale.

Qualora, alla scadenza, la concessione non fosse rinnovata, il concessionario potrà dedurre l'intera divergenza residua quale perdita ai sensi delle disposizioni dell'articolo 101 del TUIR.

Lo stesso comma 1, lettera b) abroga le disposizioni dell'articolo 104, comma 4, del TUIR, che consentono la deduzione di quote di ammortamento differenziate, in quanto non più compatibili con la limitazione introdotta dalla presente norma.

Il comma 11, infine, individua nel periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente provvedimento il periodo d'imposta di prima applicazione delle nuove disposizioni; per i beni in corso di ammortamento (relativi, dunque, alle concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento) si assume l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto.

I commi 12 -15 provvedono ad un riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali.

L'attuale art. 15, comma 10, del decreto legge n.185/2008 consente l'affrancamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che emergono a seguito di operazioni straordinarie (conferimento, fusione, scissione) solo nel caso in cui tali attività siano iscritte in modo autonomo nel bilancio di esercizio della società risultante dalla fusione.

Tuttavia, vi sono operazioni in cui tali poste non sono iscrivibili in bilancio in via autonoma a causa della struttura dell'attivo della società oggetto dell'operazione straordinaria.

Ci si riferisce, in particolare, alle operazioni straordinarie che hanno ad oggetto società il cui attivo di bilancio sia rappresentato, in tutto o in parte, da partecipazioni. In tale ipotesi, infatti, nel bilancio individuale della società risultante dalla fusione i valori relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali sono inclusi nel valore di carico delle partecipazioni, senza possibilità di autonoma iscrizione.

Si verifica, pertanto, una disparità di trattamento tra imprese, fondata esclusivamente sulla struttura dell'attività della società oggetto dell'operazione straordinaria.

La norma è volta a rimuovere tale disparità consentendo, in presenza di operazioni straordinarie, l'affrancamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che nel bilancio individuale della società risultante dalla fusione sono allocati alla voce partecipazioni.

Per consentire l'individuazione dei valori da affrancare, la norma è limitata alle sole partecipazioni di controllo poiché è solo per queste che nel bilancio consolidato l'avviamento e le altre attività immateriali sono iscritte in via autonoma.

Considerato che obiettivo è quello di estendere la disciplina di affrancamento ad ipotesi, nella sostanza, identiche a quelle espressamente contemplate dall'art. 15, comma 10, del citato decreto legge, la norma consente anche l'affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.

Le diverse modalità di affrancamento riguardano le operazioni effettuate sia nel periodo d'imposta in corso sia in quelli precedenti.

Il comma 16 consente la disapplicazione delle sanzioni irrogate ai soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in sede di recupero per indebita fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (dimezzamento dell'aliquota IRPEG), e all'art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (esonero dalla ritenuta sui dividendi).

La disapplicazione opera anche nei casi in cui sulla debenza penda ricorso per revocazione.

I commi 17 -20 sono finalizzati ad agevolare il pagamento delle somme dovute da parte dei contribuenti in caso di accertamento con adesione, di acquiescenza all'accertamento e di conciliazione giudiziale per importi superiori a 50.000 euro e che non potendo effettuare il versamento diretto in un'unica soluzione, scelgono il versamento rateale.

La norma sopprime, al detto fine, l'obbligo della garanzia da prestare per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.

I commi 17 e 18, in materia di accertamento con adesione e acquiescenza, sopprimono i riferimenti al predetto obbligo contenuti nel comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997 e all'articolo 9 dello stesso decreto e sostituiscono il comma 3-bis dell'articolo 8, prevedendo che in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive che si protragga oltre il termine di pagamento della rata successiva, tenendo conto, quindi, di ritardi tali da non compromettere, nel suo complesso, il piano di rateazione e l'interesse alla tempestiva riscossione delle somme dovute, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo del totale delle somme dovute unitamente alla

sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, che viene applicata nella misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Le disposizioni di cui i commi 17 e 18, che producono effetti anche nei casi di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima in caso di acquiescenza all'accertamento, in ragione delle previsione recata dall'articolo 29, comma 1, lettera a), si rendono applicabili anche agli atti di rideterminazione degli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ivi previsti, non necessitando, pertanto, in tali ipotesi, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, sostituita dall'adozione degli atti che reheranno l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Il comma 19 prevede analoga disposizione in materia di conciliazione giudiziale, modificando l'articolo 48, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, in particolare, sostituisce anche in tale ipotesi il comma 3-bis del medesimo articolo con una previsione in base alla quale in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Il comma 20 detta il regime transitorio prevedendo che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Il comma 21 introduce, a partire dal 2011, una addizionale annuale della tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a KW duecentoventicinque.

L'addizionale ha natura erariale e deve essere devoluta integralmente allo Stato.

L'importo da corrispondere è pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentocinquanta chilowatt.

Per il versamento dell'imposta, si rinvia ad apposito provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

I commi 22 e 23, in coerenza con l'art. 27 del Regolamento 904/2010/UE ed in linea con il comportamento adottato dagli altri paesi europei, hanno l'intento di ricondurre il numero delle partite IVA a quelle in effettiva attività, con conseguente ridimensionamento delle banche dati da gestire e consolidamento degli studi statistici, oltre che un reale potenziamento dell'analisi del rischio su tutta la platea dei contribuenti IVA.

In sostanza le norme consentono di ottimizzare la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, assicurando un puntuale controllo sulle effettive situazioni a rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

Si prevede altresì la revoca della partita IVA attribuita, qualora i soggetti obbligati non abbiano presentato, per le ultime tre annualità, la dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto. La revoca è altresì disposta quando a seguito dei controlli venga accertato il mancato svolgimento delle attività per le quali è stata attribuita la partita IVA.

Sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente, la norma introduce un'agevolazione per incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, consentendo l'applicazione della sanzione ridotta ad un quarto del minimo (129 euro), a condizione che venga presentata apposita comunicazione di cessazione dell'attività all'Agenzia delle entrate, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

I commi 24 - 27 ampliano, sotto il profilo soggettivo, l'ambito di operatività delle indagini finanziarie con la riformulazione dei numeri 5) e 7) degli articoli 32, primo comma, del d.p.r. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972.

In particolare, la platea dei soggetti destinatari delle richieste di indagini finanziarie risulta ampliata rispetto all'ambito della vigente normativa con l'inserimento delle società ed enti di assicurazione, per le attività di natura finanziaria.

La disposizione si inquadra nel più generale processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di accelerazione degli stessi, soprattutto in chiave tecnologica. Gli uffici, infatti, potranno acquisire, per l'adempimento dei loro compiti, esclusivamente in via telematica, tramite l'apposita procedura che supporta le indagini finanziarie, dati e notizie relative, ad esempio, alle polizze vita index-linked (prestazioni ancorate a indici di riferimento con garanzia di un capitale a rendimento minimo), anche rivalutabili (prestazioni collegate a una gestione separata di valori mobiliari con garanzia di restituzione del capitale assicurato e di rivalutazione pari a una parte di rendimento della gestione separata) e alle polizze unit-linked (prestazioni collegate al valore di fondi di investimento, con la previsione della garanzia di un capitale o rendimento minimo).

L'esperienza operativa dimostra che le disposizioni vigenti in materia di indagini finanziarie non consentono di risalire ai soggetti che, dalla documentazione acquisita durante un ordinario controllo fiscale, risultino di aver effettuato un'operazione di natura finanziaria o essere titolari di rapporti. Si pensi al caso, assai frequente, del rinvenimento di un assegno, nella disponibilità del contribuente sottoposto a controllo, di cui non si conosce il traente.

La disposizione ha l'intento di incidere proprio sulle situazioni suindicate, tramite l'ampliamento, sotto il profilo oggettivo, dell'ambito di operatività delle indagini finanziarie, riformulando, con la

finalità dell'identificazione dei soggetti che, dalla documentazione acquisita durante un ordinario controllo fiscale, risultino aver effettuato un'operazione di natura finanziaria o essere titolari di rapporti, ai sensi dei numeri 7) degli articoli 32 , primo comma, del d.p.r. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972, nei termini, peraltro, già previsti per le società fiduciarie.

La legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005) ha ampliato sotto il profilo soggettivo e oggettivo l'ambito di operatività delle indagini finanziarie riformulando i numeri 7) degli articoli 32, primo comma, del d.p.r. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972, con contestuale ridimensionamento dell'ambito procedurale dei rispettivi numeri 5).

In specie, le innovazioni hanno riguardato:

- sotto il profilo soggettivo, l'applicabilità della procedura autorizzata di cui ai numeri 7), oltre alle banche e all'ente Poste, a tutti gli altri operatori finanziari, comprese le società fiduciarie;
- sotto il profilo oggettivo, l'acquisibilità delle informazioni relative a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati e le garanzie, superando la previgente limitazione ad alcuni rapporti di conto.

In tale contesto, è tuttavia mancato il necessario coordinamento con le disposizioni contenute nell'articolo 33, secondo e sesto comma, del citato d.p.r. n. 600 del 1973 e nell'articolo 52, sesto comma, del d.p.r. n. 633 del 1972.

Nel dettare le modalità di esecuzione degli accessi presso gli operatori finanziari, tali norme infatti continuano a limitare l'operatività di questo mezzo istruttorio nei confronti delle sole banche e Poste per l'acquisizione diretta da parte dell'Amministrazione finanziaria, laddove ne ricorrono le condizioni, di dati e notizie relativi ad alcuni rapporti, quali i conti correnti e libretti di risparmio per le banche, e i conti correnti postali (oggi conti bancoposta), libretti di deposito (oggi libretti di risparmio postale) e buoni postali fruttiferi per Poste.

L'esperienza operativa dimostra che le anzidette disposizioni non sono sufficienti a garantire all'Agenzia l'accesso presso tutti gli operatori finanziari.

Le modifiche normative proposte, pertanto, intendono superare il descritto disallineamento e si inquadrano nel più generale processo di accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di acquisizione delle informazioni di natura finanziaria.

In tale ottica, si inserisce altresì la modifica del sesto comma del citato art. 33 del d.p.r. n. 600 del 1973, che all'ultimo periodo attualmente dispone: “ *Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle*

condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.”.

Quest'ultima disposizione, peraltro, non ha mai trovato attuazione e, all'attualità, appare del tutto sovrabbondante, in considerazione dell'avvenuto superamento del cosiddetto segreto bancario.

Trattandosi, per gli accessi in parola, di una procedura autorizzata, la nuova formulazione della norma rende simmetrica la disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 33 del d.p.r. n. 600 del 1973 con quella contenuta nei numeri 7) dell'art. 32 dello stesso decreto, per cui i soggetti legittimati al rilascio dell'autorizzazione sono individuati, per l'Agenzia delle entrate, nel Direttore centrale dell'accertamento o nel Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, nel Comandante regionale. La norma, inoltre, dispone in merito ai funzionari dell'Agenzia delle entrate e agli ufficiali della Guardia di Finanza che eseguono gli accessi nonché in merito alle cautele che gli stessi devono assumere a salvaguardia della riservatezza dei dati acquisiti in tale sede.

In funzione del costante processo di adeguamento e razionalizzazione delle specifiche normative di settore, la contestuale modifica del sesto comma dell'articolo 52 del d.p.r. n. 633 del 1972 prevede, per l'esecuzione degli accessi in parola ai fini IVA, l'esplicito rinvio alle nuove disposizioni del secondo e sesto comma dell'art. 33 del d.p.r. n. 600 del 1973.

Il comma 28 detta disposizioni in materia di studi di settore.

La lettera a) prevede il differimento, a partire dal 2012, dei termini di pubblicazione degli studi di settore in Gazzetta Ufficiale al 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore e la possibilità di modificare gli studi di settore già approvati entro il successivo 31 marzo al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali.

Tale tempistica garantisce il corretto coordinamento delle attività di costruzione, approvazione e pubblicazione degli studi di settore con la disponibilità dei dati e delle informazioni a tal fine necessarie.

La modifica normativa prevista alla lettera b) prevede che, in caso di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate formulato sulla base dei dati dallo stesso contribuente esposti nella relativa dichiarazione annuale, la sanzione applicabile sia fissata al massimo importo consentito (“4.000.000 di lire”), disponendo la non applicabilità della sanzione minima ivi prevista (“500.000 lire”).

La successiva lettera c) stabilisce che, quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 39 del DPR n. 600 del 1973.

La norma prevede anche una misura di cautela laddove specifica che la stessa non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non sia superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

La lettera d) modifica l'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 nella parte che prevede la limitazione della potestà accertativa nel caso in cui un soggetto sia congruo alle risultanze degli studi di settore. In particolare, ferma restando la citata limitazione dei poteri accertativi, viene eliminato l'inciso che prevede che, in caso di rettifica, nella motivazione dell'atto debbano essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

In tal modo si rende omogenea la disposizione contenuta nell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 con quella prevista al successivo comma 10-ter in materia di adesione agli inviti al contraddittorio basati sulle risultanze degli studi di settore.

Le lettere e), f) e g) stabiliscono che la misura della sanzione minima e massima è elevata del 50 per cento, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP a seguito di accertamento effettuato sulla base delle risultanze delle studi di settore, nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate formulato sulla base dei dati dallo stesso contribuente esposti nella relativa dichiarazione annuale.

Il comma 29 detta disposizioni per razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni.

La lettera a) è volta a estendere la facoltà di definizione in maniera agevolata delle sanzioni irrogate, qualora le stesse siano state rideterminate dall'ufficio a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte. La disposizione si applica anche agli atti di irrogazione delle sanzioni per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con la modifica di cui alla lettera b) si rende obbligatoria l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica. Tale disposizione si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011. La suddetta modifica comporta, peraltro, che rendendosi obbligatoria l'irrogazione contestuale all'atto di

accertamento, delle sanzioni collegate al tributo, l'intimazione ad adempiere, contenuta negli avvisi di accertamento di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, si riferisca sempre anche a dette sanzioni. Un ulteriore effetto della nuova formulazione è il superamento del doppio binario, conseguente alla scelta dell'irrogazione immediata o mediante separato atto di contestazione delle sanzioni correlate ai tributi, in termini di benefici fruibili a seguito della definizione in adesione o per omessa impugnazione degli avvisi di accertamento o di rettifica del tributo. Resta fermo che il procedimento di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, rimarrà necessariamente utilizzato per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono nei confronti di soggetti quali, ad esempio, il coobbligato, non destinatario dell'avviso di accertamento.

Il comma 30 prevede il differimento della data di inizio dell'applicazione della norma in tema di concentrazione della riscossione nell'accertamento

Il rinvio dall'1 luglio all'1 ottobre 2011 si rende necessario in considerazione delle modifiche legislative apportate dal d.l. 13.5.2011, n. 70, in corso di conversione, con numerose e significative modificazioni, allo scopo di assicurare ai contribuenti la possibilità di conoscere e valutare il nuovo istituto e le peculiarità che lo regolano sin dal momento in cui saranno emessi i primi avvisi di accertamento secondo le disposizioni dell'art. 29, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010.

Inoltre, il rinvio consente all'Agenzia delle entrate di apprestare le indispensabili modifiche alle procedure informatiche di supporto mantenendo la continuità dell'azione amministrativa.

Il comma 31 prevede la riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia

La modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 consente di ridurre e graduare le sanzioni in presenza di lievi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi.

In particolare, mediante l'eliminazione dell'inciso "*riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,*" si prevede, in via generalizzata, una nuova misura della sanzione per i versamenti eseguiti entro 15 giorni dalla ordinaria scadenza, misura che cresce in ragione del maggior tempo trascorso.

La modifica assolve pertanto alla finalità di rendere il sistema sanzionatorio più graduale rafforzando l'aderenza della sanzione stessa alla gravità dell'inadempimento.

Con i commi 32 e 33 viene regolato il rimborso delle spese per le procedure esecutive maturate a partire dall'anno 2011.

Lo stesso viene svincolato dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità e se ne prevede l'erogazione diretta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di richiesta ovvero – in caso di

inadempimento dell'ente (evenienza plausibilissima per quelli diversi dai grandi enti creditori) mediante compensazione con il riscosso da riversare.

Naturalmente, il diniego di scarico – purché a titolo definitivo – genera l'obbligo di restituzione dell'importo maggiorato degli interessi legali.

In caso di riscossione dell'importo dal debitore avvenuta successivamente al momento in cui l'ente ha rimborsato o l'agente della riscossione ha compensato, si procede al riversamento. Risultando complessa la gestione di una procedura di riversamento calibrata sulla singola riscossione, si prevede un riversamento cumulativo da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno con l'applicazione degli interessi legali.

Il comma 34 rinvia di 12 mesi i termini a disposizione degli agenti della riscossione per provvedere alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e, corrispondentemente, quelli a disposizione degli enti creditori per procedere al controllo delle stesse.

Il rinvio si rende opportuno sia in considerazione dei mutamenti di scenario che le modifiche normative sulla riscossione, in corso di approvazione, stanno determinando, sia, soprattutto, della necessità di disporre di un ulteriore congruo periodo di tempo per valutare la coerenza, con la natura pubblica dell'attuale gestore del servizio di riscossione, di un impianto normativo costruito a misura di privati che operavano in regime di concessione amministrativa.

La lettera c), infine, esclude dalle attività che l'agente della riscossione deve porre in essere obbligatoriamente la procedura mobiliare, che nell'esperienza concreta di questi anni risulta assolutamente inefficace se adottata in maniera non mirata. La possibilità di scelta, comunque rimessa all'agente della riscossione in materia evita, altresì, che si debba procedere obbligatoriamente anche in ipotesi in cui possa recarsi un grave pregiudizio all'operatività di aziende vitali ma in difficoltà, con gravi danni anche in termini occupazionali.

I commi 35 e 36 intervengono in materia di gestione, da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. dell'attività di recupero dei crediti di giustizia.

Essa, in particolare:

al comma 35, lett. a), e al comma 36, con finalità di razionalizzazione e semplificazione, attribuisce a Equitalia Giustizia S.p.A., già affidataria *ex lege* della gestione dei crediti di giustizia divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, anche la gestione dei crediti di tale tipologia resisi definitivi fino al 31.12.2007;

al comma 35, lett. b), completa le modifiche legislative necessarie a definire le modalità di gestione, da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., dell'attività di recupero dei crediti di giustizia, prevedendo che i dipendenti della predetta società siano delegati a firmare i ruoli formati dalla stessa società ai sensi dell'art. 1, comma 367, lettera b), della legge n. 244/2007.

I commi 37 - 40 modificano alcune previsioni del codice civile ampliando l'ambito di applicazione privilegi già esistenti per i crediti tributari, consentendo così di conseguire più celermente il soddisfacimento dei crediti erariali.

L'art. 2741 del codice civile, infatti, nel sancire il principio generale della *par condicio creditorum* prevede, in via espressa, una deroga allo stesso ove sussista in favore del creditore una causa legittima di prelazione.

I privilegi, dunque, al pari del pegno e dell'ipoteca, accordano al loro titolare un titolo preferenziale che gli consente di far valere per intero il suo credito sul bene o sui beni oggetto della prelazione, senza entrare in concorso con i creditori chirografari che, invece, potranno soddisfarsi proporzionalmente su ciò che residua (*relictum*).

Il fondamento giuridico del privilegio è da rinvenirsi nella particolare "causa" o natura del credito che ne giustifica, in ragione della sua meritevolezza, la necessità di apprestarne una tutela più incisiva. Pertanto, è la legge stessa ad operarne in via preventiva una graduazione, rispetto alla quale non si rendono necessarie forme di pubblicità, né assume alcun rilievo l'eventuale priorità temporale della nascita di un privilegio rispetto ad un altro.

Nell'ambito dei crediti privilegiati un particolare rilievo è attribuito a quelli tributari, in considerazione della finalizzazione delle entrate al sostenimento delle spese pubbliche.

Ciò giustifica evidentemente, anche alla luce delle particolari esigenze di finanza pubblica, un intervento normativo volto a rafforzare la portata dei privilegi che assistono i tributi.

L'art. 2752, comma 1, nella formulazione attuale, nel riconoscere il privilegio generale mobiliare ai crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi ne limita l'efficacia, sotto il profilo temporale, in maniera anacronistica e deteriore rispetto alla disciplina prevista per gli altri creditori.

La disposizione prevede, infatti, che il privilegio si estenda unicamente, tra i crediti rientranti nelle predette categorie, a quelli iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui l'agente della riscossione promuove l'esecuzione o vi interviene e nell'anno precedente.

Ove si ponga mente ai tempi tecnici strettamente necessari per portare ad esecuzione i crediti tributari ed alla complessità delle relative procedure, anche giurisdizionali, è evidente che il mantenimento della limitazione anzidetta finisce, in concreto, col vanificare del tutto la *ratio* del privilegio, destinato in concreto a non operare, disconoscendo la "causa" del credito.

La prima delle disposizioni in esame propone, pertanto, che al comma 1 dell'articolo 2752 del Codice Civile, siano soppresse le "*per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771*" "iscritti nei ruoli resi

esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente”, anche per adeguarlo alla nuova normativa in materia di affidamento agli agenti della riscossione dei crediti tributari da riscuotere, sostituendole al fine di ricomprendere, coerentemente con quanto già previsto per l' IVA dal terzo comma dell'art. 2752, anche le sanzioni relative alle imposte dirette, con *“per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi”*.

La nuova formulazione tiene altresì conto dell'avvenuta introduzione dell'imposta sul reddito delle società in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le disposizioni, coerentemente col principio sopra ricordato secondo cui è la legge a stabilire la meritevolezza dei crediti, si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del decreto. Tuttavia, per i creditori che già a tale data sono intervenuti nell'esecuzione, il comma 5 della disposizione in commento, come meglio si illustrerà nel prosieguo, prevede l'esperimento di specifiche azioni al fine di garantire che le nuove norme non pregiudichino le loro ragioni.

L'articolo 2271 del Codice Civile accorda per le imposte dovute sui redditi immobiliari un privilegio speciale sugli immobili del contribuente situati nel Comune in cui è effettuata la riscossione.

Nella sua attuale formulazione la norma non appare più adeguata a tutelare i crediti dello Stato attraverso il riconoscimento del diritto di preferenza. La stessa, invero, ben si prestava al raggiungimento di tale finalità in un'epoca, quella di entrata in vigore del codice civile, in cui i redditi fondiari o comunque rivenienti da immobili costituivano la fonte quantitativamente più importante di entrate per i soggetti d'imposta. Oggi, invece, le imposte che colpiscono i redditi immobiliari possono considerarsi residuali rispetto ad altre fattispecie impositive, talchè, mantenuta negli originari confini, la norma non è idonea a garantire efficacemente il soddisfacimento della pretesa erariale. Ciò è ancor più vero, ove si consideri il limite temporale sancito dal comma 2 dello stesso articolo, secondo cui il privilegio assisterebbe soltanto le imposte iscritte a ruolo nell'anno in cui l'agente della riscossione procede all'esecuzione o interviene in quella promossa da altri, nonché quelle iscritte nell'anno precedente.

Altro limite previsto dalla norma concerne l'ambito territoriale in cui devono essere collocati gli immobili affinché sugli stessi possa insistere il privilegio speciale. Oggetto dello stesso possono essere, allo stato, i soli immobili situati nel territorio del comune in cui il tributo viene riscosso. Tale restrizione appare avulsa dall'attuale realtà caratterizzata da una circolazione della ricchezza e

mobilità dei capitali d'investimento che non conosce più le limitazioni proprie della società rurale per cui la norma era stata pensata.

Alla luce di tali osservazioni, e tenuto conto del fatto che le altre disposizioni in commento rafforzano la tutela accordata ai crediti tributari, la terza delle disposizioni in esame si propone di sopprimere l'articolo 2771 del codice civile.

L'art. 2776 c.c. prevede che alcuni crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili, in caso di esecuzione infruttuosa sugli stessi, siano collocati sussidiariamente sul ricavato della vendita forzata degli immobili, "*con preferenza rispetto ai crediti chirografari*", quindi in grado posteriore rispetto ai privilegi immobiliari e alle ipoteche.

A loro volta il concorso di tali crediti è regolato da un ordine di priorità che vede al primo posto i crediti relativi al T.F.R. e alle indennità di cui all'art. 2118 c.c.; in sottordine quelli indicati dagli articoli 2751, 2751-bis e 2753 e, in ultimo grado, la collocazione sussidiaria è riconosciuta ai crediti IVA dello Stato per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, assistiti dal privilegio generale mobiliare ex art. 2752, 3° comma.

In queste ipotesi, il legislatore, sulla base di una valutazione di meritevolezza della causa ex art. 2745 c.c., ha ritenuto di garantire ulteriormente tali crediti, già tutelati con privilegio mobiliare, in modo che ne sia assicurato il realizzo anche in caso di incapacienza del patrimonio mobiliare del debitore.

Questa tutela rafforzata, che la norma appresta a favore, tra l'altro, dell'imposta sul valore aggiunto, può essere ragionevolmente estesa, anche ad altri tributi.

Pertanto la quarta delle disposizioni in esame modifica l'articolo 2776 del codice civile attribuendo il medesimo privilegio in via sussidiaria anche alle imposte sui redditi ed alle relative sanzioni. E ciò soprattutto in considerazione dell'intervenuta abrogazione dei privilegi riconosciuti con l'art. 2771 abrogato dal comma precedente.

Le modifiche proposte rispondono tutte alla pressante esigenza di garantire maggiormente i crediti tributari attribuendo ad alcuni che, allo stato, ne sono sprovvisti, un titolo di preferenza da far valere in sede di concorso con altri creditori.

Trattandosi di interventi destinati a spiegare effetti anche in relazione a crediti per imposte sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, si rende necessario consentire ai soggetti interessati, che potrebbero risentirne pregiudizio, la possibilità di metterne in discussione gli effetti.

Gli strumenti giurisdizionali all'uopo azionabili possono essere individuati, quanto all'ordinaria procedura di espropriazione, nell'articolo 512 c.p.c, che definisce l'introduzione e la risoluzione delle controversie insorte in sede distributiva, e, nell'ambito della procedura fallimentare, nell'art.

98, comma 3, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che regola l'impugnazione dei crediti, facenti capo al concorrente, ammessi al passivo.

A tutela delle posizioni soggettive degli altri creditori privilegiati, l'ultima delle disposizioni in rassegna dispone, pertanto, che i titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'art. 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nel termine di cui all'art. 99 dello stesso decreto.

Il comma 41 modifica la disciplina introdotta dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro. Nell'ottica della necessaria proporzionalità degli adempimenti amministrativi richiesti ai contribuenti ai fini dell'attività di contrasto dell'evasione e delle frodi in relazione ai rischi inerenti alle attività controllate e di evitare oneri per i contribuenti qualora sussistano modalità alternative di acquisizione delle informazioni necessarie a garantire un'efficace contrasto dell'evasione nel settore dell'IVA ma anche delle imposte dirette, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera o) del decreto legge n. 70 del 2011 prevede, l'esclusione dell'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini della medesima imposta, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all'anagrafe tributaria. La disposizione pone a carico degli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che abbiano effettuato il pagamento dei corrispettivi mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dai medesimi operatori finanziari.

Il comma 42 riguarda l'autonoleggio.

Fino al 1992 le imprese esercenti servizi di locazione veicoli senza conducente certificavano fiscalmente la loro attività con l'emissione di fattura, ai sensi dell'articolo 21 del DPR n. 633/1972.

Con la Legge 30 dicembre 1991, n. 413 ed il collegato D.M. 29 gennaio 1992 il settore veniva invece obbligato al rilascio della ricevuta fiscale (procedura identica, peraltro, all'attività di noleggio pattini ed ombrelloni).

Il settore, che trova prima normativa generale di riferimento nel 1992 con l'art. 84 del Nuovo Codice della Strada (D. L.vo n. 285/1992), è in forte espansione, considerando che dal 1993 al 2007 si è passati da 20.000 ad oltre 760.000 veicoli gestiti e da 200.000 ad oltre 5.000.000 di contratti stipulati annualmente, di cui oltre 2.700.000 con turisti stranieri.

In relazione a tale notevolissimo sviluppo imprenditoriale con benefici e positivi effetti sul mercato del turismo nazionale, si presenta la necessità di opportuna semplificazione degli adempimenti contabili attualmente in vigore, in quanto gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini dei controlli.

La disposizione in esame assicura l'invarianza di gettito e non comporta necessità di alcuna copertura di spesa, l'attività di locazione veicoli senza conducente tornerà ad essere certificata fiscalmente con la fattura ex art. 21 del DPR 633/1972, che rappresenta trasparenza ed esattezza fiscale al massimo livello.

È previsto inoltre l'obbligo di indicare nella fattura gli estremi identificativi del contratto di noleggio e che la fattura stessa sia consegnata direttamente al cliente e non inviata al domicilio, nel caso in cui l'autovettura sia restituita ad un punto noleggio in grado di emettere il documento.

Il comma 43 consente agli imprenditori agricoli che versano in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale.

Il comma 44 prevede la proroga al 30 giugno 2012 delle sospensioni relative agli adempimenti fiscali e tributari previste dall'ordinanza di protezione civile 16 giugno 2011 per fronteggiare lo stato di crisi nell'isola di Lampedusa.

Il comma 45 costituisce il territorio del Comune di Lampedusa come zona franca urbana, previa autorizzazione comunitaria.

Il comma 46 inserisce tra le finalità alle quali può essere destinata la quota del 5 per mille dell'irpef il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il comma 47 prevede che in attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta 2012, venga adottato un regolamento di delegificazione in materia di regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, ispirato a criteri di semplificazione.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 24

L'articolo 24 detta disposizioni in materia di gioco pubblico.

Il commi 1- 4 introducono la liquidazione automatica dell'imposta unica, dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza. In particolare si stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede alla liquidazione dell'imposta unica e dei relativi interessi e sanzioni.

In mancanza di versamento, le somme che risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo e le cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta unica.

I commi 8 -11 disciplinano le competenze in materia di accertamento degli Uffici dei monopoli di Stato, sulla falsariga di quanto è già stabilito, in capo all'Agenzia delle entrate, in materia di imposte sui redditi ed IVA, anche prevedendo la facoltà di fare ricorso, per l'accertamento dell'imponibile e dell'imposta sui giochi, a metodologie induttive, utilizzando anche presunzioni semplici

Per uniformare alle vigenti procedure di riscossione previste in materia di imposte sui redditi ed IVA quelle in materia di giochi, in conseguenza di accertamenti non ancora definitivi, il comma 12 prevede che, anche in materia di imposta di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, gli ammontari dei tributi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati sono iscrivibili a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, nella misura del 50%.

I commi 13 - 16 prevedono in modo espreso e dettagliato le attività demandate agli Uffici dei monopoli di Stato in materia di controllo e di accertamento, in coerenza con quanto è previsto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per l'Agenzia delle entrate, confermando ciò che già emerge, comunque, dai principi generali in materia di gioco pubblico. Ai predetti uffici sono altresì demandate anche l'irrogazione delle sanzioni tributarie ed amministrative, considerato che essi, attraverso le attività di controllo e di accertamento, sono in grado di valutare, con carattere di immediatezza, l'entità della violazione in rapporto alla quale va graduata la sanzione.

I commi 17 e 18 prevedono che nelle ipotesi in cui non sia leggibile il contatore degli apparecchi da divertimento, in quanto i dati non sono stati memorizzati o non sono leggibili ovvero risultano memorizzati in modo non corretto o sono stati alterati, l'importo forfetario giornaliero definito, ad oggi, con decreto direttoriale è raddoppiato. Inoltre, vengono raddoppiate anche le sanzioni previste

in caso di evasione del prelievo erariale unico per mancata memorizzazione, leggibilità o alterazione dei dati.

I commi 19 -23 coordinano le varie disposizioni nel tempo introdotte in tema di contrasto al gioco da parte dei minori ed allo sviluppo delle ludopatie.

Nel contempo la norma prevede un inasprimento delle sanzioni già previste dalla legge di stabilità facendole passare da 500 a 1.000 euro viene aumentata da 5.000 a 20.000 euro.

I commi 24 - 27 estendono l'ambito dei soggetti nei cui confronti devono essere effettuati gli accertamenti antimafia, quando si verte nella materia dei giochi pubblici. Si prevede, in particolare, che per le società di capitali o le società estere assimilabili alle società di capitali, la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575/1965, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al DPR n. 252/1998 deve riferirsi, oltre che all'interessato e alla società, anche ai soci che detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Il comma 28 individua i requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico, escludendo coloro che si trovano in particolari situazioni ostative.

Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, i commi 29- 31 vietano il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata nei confronti dei soggetti, società emittenti carte di credito, operatori bancari, finanziari e postali, che non rispettino il divieto.

Il comma 32 stabilisce la destinazione di quota parte delle somme che i concessionari sono tenuti ad investire per campagne pubblicitarie, alla Carta dei servizi.

Il comma 33 consente di separare la disciplina del Bingo c.d. "di sala" da quella del Bingo "a distanza", al fine di adeguare quest'ultima all'offerta già presente su siti non autorizzati da AAMS alla raccolta di gioco.

Il comma 34 riformula le previsioni contenute nella "legge comunitaria per il 2008" relative alla regolamentazione del c.d. "poker sportivo", intervenendo su diversi aspetti. Viene risolta la mancata definizione di un'aliquota di imposta nella formulazione originaria, qui fissata al 3 per cento della raccolta, in analogia a quanto avviene per i giochi di abilità (tra cui il poker) a distanza. Inoltre, prevede lo svolgimento di una gara per 1.000 punti di esercizio per il poker sportivo, la quale

consentirebbe di far riemergere dal “nero” le migliaia di circoli di poker che già operano in tutta Italia, di affidare l’esercizio a soggetti affidabili e di conseguire maggiori entrate per lo Stato.

I commi 35 e 36 disciplinano le procedure selettive di affidamento in concessione rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento e costituiscono disposizioni di coordinamento, rispetto gli articoli di legge medio tempore succedutisi in materia.

In vista della prossima gara per l’affidamento in concessione degli apparecchi da gioco, il comma 36 prevede l’istituzione di un contributo una tantum a carico dei soggetti aggiudicatari delle relative procedure di gara, commisurata al numero di apparecchi AWP installati (100 euro ad apparecchio).

I commi 37 e 38 prevedono la messa a gara di ulteriori punti di vendita di gioco in luoghi in cui l’attività prevalente è comunque diversa dalla commercializzazione di prodotti di gioco pubblici consentirebbe di “convertire” tali esercizi commerciali, la cui numerosità è superiore alle 10.000 unità, riconducendo alla più generale disciplina del gioco su rete fisica l’offerta di gioco ora impropriamente veicolata attraverso peculiari modalità del gioco a distanza. Con l’occasione, anche ai fini di non discriminare gli attuali “corner” della cosiddetta “rete Bersani” (oltre 7.000), nonché di consentire loro di completare l’offerta di gioco (a base ippica o sportiva), è prevista la possibilità, a fronte di un ammortamento del prezzo di aggiudicazione, in ragione dei precedenti investimenti, di conseguire la parte di prodotto mancante (sport per i corner ippici e ippica per i corner sportivi).

Allo stesso scopo, la lett. b) del comma 38 è volta ad individuare “nuovi” operatori nel settore dei giochi pubblici su base sportiva e su base ippica che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano la raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo e che sono interessati ad inserirsi nel mercato dei giochi italiano secondo le consuete procedure selettive. Conseguentemente, è prevista una procedura selettiva per l’aggiudicazione di 2.000 punti di vendita la cui attività prevalente è l’offerta di gioco sportivo e ippico, con una base d’asta di 40.000 euro.

I commi 39 e 40 prevedono l’introduzione di innovazioni da apportare al gioco del lotto (comma 39) ed ai giochi numerici a totalizzatore nazionale (comma 40) al fine di rendere l’offerta di prodotto più rispondente alle richieste di mercato .

Il comma 41 modifica la disposizione introdotta con la legge di stabilità per il 2011 in tema di iscrizione degli operatori del settore degli apparecchi da gioco in un apposito elenco, tenuto da AAMS. In particolare, la disposizione rimodula la somma annuale dovuta, facendola passare da 100 a 150 euro, e fissa un termine perentorio massimo per il relativo versamento, limitatamente all’anno 2011.

Il comma 42 demanda ad un regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, la disciplina per l’istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di

monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, al fine di contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico primario della tutela della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 25

L'articolo 25 modifica il quadro normativo vigente al fine di assicurare lo svolgimento tempestivo ed il buon esito delle procedure per l'assegnazione mediante gara di diritti d'uso delle frequenze da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in banda larga.

Il comma 1 lettera a) prevede che gli impianti che entro il 31.12.2012 non abbiano liberato le frequenze 790-862 MHz saranno disattivati dall'amministrazione competente, avvalendosi della polizia delle comunicazioni. Dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei diritti d'uso in esito alle procedure di assegnazione hanno il diritto di percepire gli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1.1.2013;

la lettera b) prevede l'emanazione entro il 31 dicembre 2011 del decreto Ministro dello sviluppo economico – Ministro dell'Economia, che definisce i criteri e le modalità di attribuzione alle emittenti locali di misure economiche di natura compensativa, finalizzate ad ottenere il volontario rilascio di frequenze da porre a gara. Si prevede altresì che le risorse residue possano essere utilizzate per l'erogazione di indennizzi;

la lettera c) prevede che sia riassegnata al Ministero dello sviluppo economico, al fine di definire misure di sostegno al settore, una quota non superiore al 50 per cento delle eventuali maggiori entrate accertate. Una quota del 10 per cento delle maggiori entrate può essere utilizzata anche le misure compensative a favore delle emittenti locali;

la lettera d) dispone l'esclusiva competenza del TAR del Lazio sui giudizi riguardanti l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure. L'annullamento di atti e provvedimenti adottati non comporta la reintegrazione in forma specifica e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

Il comma 2 prevede che una quota della capacità trasmissiva assegnata (comunque non inferiore a due programmi) debba essere ceduta a favore dei soggetti che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie, a condizione che questi ultimi procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o dei soggetti che, sulla base delle graduatorie, non sono destinatari dei diritti d'uso.

E' prevista la cancellazione degli impianti dal provvedimento di assegnazione del diritto d'uso nel caso in cui, nel termine di sei mesi dalla data di passaggio alla tecnologia digitale, i suddetti impianti, inseriti nel master plan, non siano stati attivati.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 26

L'articolo 26 mira a garantire, anche per l'anno 2012, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori, nonché lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro, con riferimento alle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in base alla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale), a fronte di incrementi di produttività e, più in generale, del miglioramento della competitività aziendale (c.d. contratti di produttività).

In proposito, va ricordato che la tassazione agevolata dei contratti di produttività è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 2, comma 1, lettera c), del d.l. n. 93 del 2008, per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, e poi prorogata per gli anni successivi (da ultimo, per l'anno 2011, dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 – legge di stabilità 2011).

Per quanto attiene, poi, allo sgravio contributivo dei contratti di produttività, si tratta di una misura introdotta dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247 del 2007, con effetto dal 1° gennaio 2008, e anch'essa prorogata per gli anni successivi (da ultimo, per l'anno 2011, dal sopra citato art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010).

Rispetto alla normativa in materia di contratti di produttività vigente per gli anni fino al 2011, la norma in esame precisa che gli accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali che beneficiano della tassazione agevolata e dello sgravio contributivo, devono essere sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che sono compresi, nell'ambito di applicazione della norma medesima, i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

Per quanto attiene, infine, ai criteri e alle modalità con cui verranno corrisposti i predetti benefici, la norma in esame specifica che il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo, nei limiti delle risorse stanziare con la legge di stabilità.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 27

L'articolo 27 detta disposizioni fiscali a favore dell'imprenditoria giovanile.

L'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede un regime agevolato per le persone fisiche che svolgono attività artistica, professionale o di impresa di ridotte dimensioni e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori a 30.00 euro. Coloro che applicano il regime dei contribuenti minimi, oltre a beneficiare di agevolazioni contabili, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle addizionali regionali e comunali, non applicano l'Iva e sono esenti dall'IRAP. La norma attuale consente la permanenza nel regime agevolato fino a quando permangano i requisiti soggettivi di applicazione ovvero fino quando il contribuente non opti per il regime ordinario.

La norma in esame è volta a limitare, a partire dal 1° gennaio 2012, l'applicazione del regime dei contribuenti minimi solo a coloro che intraprendono una nuova attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. Tali ultimi soggetti sono, in particolare, coloro che hanno iniziato la propria attività solo successivamente all'introduzione del regime dei minimi ad opera della legge n. 244 del 2007 e che, dunque, non erano già in esercizio a tale data. Per tali ultimi soggetti, l'applicazione del nuovo regime dei minimi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non potrà eccedere il periodo d'imposta in corso al 2015, nel caso in cui abbiano iniziato l'attività nel 2011.

A partire dal 1 gennaio 2012 nei confronti dei contribuenti che fruiscono del regime dei contribuenti minimi l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta dal 20 al 5 per cento.

Viene previsto per i soggetti che dal 1° gennaio 2012 fuoriescono dal regime agevolato dei contribuenti minimi, l'accesso, non subordinato ad un'opzione, ad un regime contabile semplificato. Il regime contabile semplificato si applica anche a tutti coloro che, pur avendo le caratteristiche di all'art. 1, commi 96 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non hanno intrapreso una nuova attività

I soggetti che applicano il regime contabile semplificato sono esenti dall'IRAP.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 28

Nell'articolo 28 sono inserite norme per le quali l'obiettivo di una migliore conformazione concorrenziale e un più efficiente funzionamento del mercato può essere perseguito nell'immediato. Le disposizioni in esame hanno lo scopo principale di avviare la riforma della rete distributiva dei carburanti attraverso una serie di iniziative volte a contenere i prezzi dei carburanti e dei prodotti petroliferi.

Il comma 1 prevede l'adozione di misure per promuovere la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore, esigenza più volte sottolineata in numerose segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nel contesto di tale processo di riforma, si prevede che il già esistente fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti venga destinato alla contribuzione, per un periodo non superiore a due anni, sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia come contributo per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Apposite disposizioni regolano il processo di adeguamento e ne chiariscono termini di applicazione.

Già con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive integrazioni, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti prevede dei contributi per i titolari di non più di 5 impianti e per quelli privi di marchi diffusi a livello nazionale. La norma proposta introduce ulteriori interventi di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, attraverso misure temporanee di sostegno dei costi ambientali di ripristino dei luoghi, costi che spesso impediscono la chiusura degli impianti, estendendo inoltre la possibilità di usufruire del Fondo anche ai titolari di più impianti di distribuzione, non integrati verticalmente.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sia determinata l'entità dei contributi da erogare sia per la chiusura degli impianti, che per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito della chiusura degli impianti stessi.

L'estensione di tale contributo è finalizzato ad incentivare l'uscita dal sistema di una serie di impianti, spesso antieconomici e di basso erogato, oggi disincentivata per gli alti costi di chiusura legati alle operazioni di smantellamento dell'impianto ed eventuale bonifica dei siti. Tali chiusure dovrebbero recare benefici all'intero settore in termini sia di aumento dell'erogato medio che di

qualificazione della rete, oltre che un beneficio in termini ambientali conseguente al ripristino dei luoghi.

Il comma 3, per dare piena attuazione a quanto previsto dal comma 4 in materia di chiusura degli impianti definiti incompatibili, stabilisce un termine di 90 giorni entro il quale le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad emanare indirizzi ai Comuni per la chiusura effettiva degli impianti stessi.

Il comma 4 stabilisce il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, entro il quale i Comuni che non abbiano già provveduto ad individuare e a chiudere gli impianti incompatibili, come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 o ai sensi di criteri di incompatibilità successivamente individuati da normative regionali, provvedano alla chiusura di tali impianti. Fino alla effettiva chiusura di tali impianti, viene inoltre introdotta la possibilità di prevedere una differenziata incrementale contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, la cui entità sarà determinata con il decreto di cui al comma 2.

Tale misura si è resa necessaria in quanto attualmente risultano ancora in esercizio nel nostro Paese circa un migliaio di impianti definiti incompatibili, con un erogato generalmente medio/basso, che abbassano notevolmente l'efficienza della rete distributiva del Paese.

Al fine di contrastare gli ostacoli maggiori alla piena liberalizzazione del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e per favorire la piena libertà di scelta dei consumatori della modalità di rifornimento, anche in relazione alla economicità del rifornimento self-service, il comma 5 introduce l'obbligo di dotare ogni impianto di distribuzione dei carburanti di apposite apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Al fine di dare certezza ed efficacia a quanto previsto dal comma 5, il comma 6 stabilisce per gli impianti esistenti un termine di un anno dall'entrata in vigore della norma per l'eventuale aggiunta/adeguamento della modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adeguamento nei termini, parametrata in base al ritardo mensile nell'adeguamento.

In considerazione del fatto che le regioni hanno a volte imposto restrizioni alle modalità di funzionamento degli impianti e per garantire che il consumatore sia posto nelle condizioni di operare una scelta libera e vantaggiosa in ordine alla modalità di rifornimento del carburante, il comma 7 prevede che non sia limitata la possibilità di utilizzo di impianti self service con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale. Ciò a condizione che sia garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio o di suoi dipendenti.

Il comma 8 reca la disciplina degli impianti di distribuzione dei carburanti cosiddetti “multi prodotto”. In questa disposizione si tiene conto delle sollecitazioni in questo ambito provenienti dall’Antitrust. Quest’ultima infatti ha ritenuto opportuno che nella legislazione nazionale fossero introdotte nuove misure atte ad eliminare i vincoli che permangono alla varietà merceologica dei servizi offerti presso gli impianti di distribuzione carburanti.

Quindi, al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, si stabilisce che, fatti salvi i vincoli programmatori connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione, è sempre consentita in tali impianti la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita non esclusiva di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto, e la vendita di pastigliaggi.

Il comma 9 introduce la possibilità che presso i distributori di carburanti vendano giornali, quotidiani senza limiti di ampiezza dell’impianto, previa modifica dell’art. 2 lettera b) del decreto legislativo 2001 n.170, che prevedeva un limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500.

Il comma 10 stabilisce che le attività “non oil” di nuova realizzazione, previste nel comma 8, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dal titolare della licenza fiscale di esercizio salvo espressa rinuncia da parte del titolare medesimo. Inoltre, nel caso in cui tali attività aggiuntive vengano svolte in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio, tali attività possono essere gestite da soggetti diversi dal titolare medesimo.

Il comma 11, in virtù della competenza in materia esercitata in sede locale, stabilisce l’obbligo per le Regioni, le province autonome e gli enti locali di adeguare la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.

Il comma 12 riguarda le tipologie contrattuali per l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione dei carburanti.

La gestione degli impianti di distribuzione carburante in Italia viene effettuata, per gli impianti di proprietà delle Compagnie petrolifere, tramite la gestione diretta o con l’affidamento a terzi. Nell’affidamento a terzi la Compagnia petrolifera affida la gestione degli impianti di sua proprietà mediante un contratto di comodato in uso gratuito (di 6 anni + 6 anni) (Dlgs 32/98), collegato o vincolato ad un contratto di fornitura in esclusiva (L. 496/1999), con l’obbligo per il gestore di rifornirsi esclusivamente dalla società proprietaria dell’impianto o dalla ditta da essa designata.

Le condizioni economiche connesse con la fornitura di carburante attengono ad un rapporto di tipo privatistico tra gestore e Compagnia fornitrice, e riflettono accordi economici definiti tra le rappresentanze a livello nazionale di categoria e le singole aziende, come previsto dalla normativa vigente (Dlgs 32/1998 e L. 57/2001).

La disposizione in esame, nel mantenere fermo il contratto di comodato, introduce in alternativa al solo contratto di fornitura, differenti tipologie contrattuali per il rifornimento degli impianti di distribuzione.

A mero fine esemplificativo e non esaustivo, si riportano sinteticamente due alternative di ipotesi contrattuali che potrebbero derivare da tale comma:

- il “contratto di commissione”, che comporterebbe il mantenimento della proprietà del carburante presente nei serbatoi del punto vendita da parte delle Compagnie petrolifere ed il conseguente governo del prezzo al pubblico. Inoltre, rimarrebbero a carico della Compagnia le problematiche connesse alla proprietà della merce, come per esempio i “cali”, che in alcune Regioni, soprattutto al sud, sono molto consistenti e che con il contratto di fornitura sono a carico del gestore.
- il “contratto di franchising o affiliazione commerciale” (L. 129/2004), che potrebbe comportare la concessione dalla Compagnia al gestore della disponibilità, dietro corrispettivo, del marchio ed altro (es. assistenza e consulenza tecnica e commerciale) allo scopo di far commercializzare il prodotto o un servizio. Alla Compagnia in tal caso potrebbero spettare royalties, cioè una percentuale commisurata al giro d'affari o in quota fissa, e rimarrebbe il vincolo di esclusiva.

Il comma 12, inoltre, stabilisce che tali differenti tipologie contrattuali di fornitura siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, a tutela dei gestori degli impianti.

Il comma 13 precisa che le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12, possono essere adottate solo successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.

Il comma 14, a tutela della economicità della attività del gestore dell'impianto di distribuzione, stabilisce che i modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore medesimo condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 29

Con il primo comma del presente articolo si semplifica il regime delle autorizzazione in favore di soggetti che possono garantire un capillare e positivo incontro tra domanda e offerta di lavoro anche in funzione del ruolo istituzionale ad essi assegnato ovvero delle strumentazioni tecnologiche con cui operano.

Fermo restando il regime autorizzatorio generale per i soggetti che operano senza finalità istituzionale e perseguendo uno scopo di lucro, il presente articolo dispone un regime agevolato per i soggetti istituzionali che sono ammessi all'intermediazione alla sola condizione di operare in modo trasparente attraverso la interconnessione alla borsa nazionale del lavoro.

Si concede, poi, un regime autorizzatorio agevolato ai gestori di siti internet, in questo caso, tuttavia, a condizione che svolgano la predetta attività senza scopo di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante.

I commi 2, 3 e 4 disciplinano l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un'alta Commissione, che nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, deve svolgere il compito di formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi.

I componenti devono essere nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro ed è necessario che tra i membri figurino esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 30

Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso ad internet a tutti i cittadini attraverso una connessione veloce con l'uso della banda larga, il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e degli enti proprietari di reti ed impianti, predispone – senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato – un progetto strategico in cui individuare gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti.

L'AGCOM definisce poi un sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque un'adeguata remunerazione dei capitali investiti.

Il MISE con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'AGCOM, adotta i provvedimenti necessari per dare attuazione al progetto.

Per finanziare il progetto strategico nazionale possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007/2013. Prioritariamente il progetto sarà finanziato nell'ambito delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (*Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013*).

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 31

L'articolo 31 propone la creazione di una misura a sostegno del venture capital in senso stretto (seed e start up financing) per favorire l'avvio di imprese italiane che presentano profili di eccellenza tecnologica ed innovativa. In particolare, interpretando l'utilizzo della leva fiscale come strumento di sostegno allo sviluppo del sistema economico ed imprenditoriale italiano, si prevedono incentivi specifici a vantaggio dei sottoscrittori di fondi di venture capital specializzati nelle fasi iniziali di "lancio" delle nuove imprese.

Il comma 4 prevede pertanto una esenzione da imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai FVC con esclusione della ritenuta d'acconto del 12,5% (e non concorrenza al reddito complessivo) nel caso dei soggetti titolari di reddito di impresa ovvero non applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 12,5% nel caso degli altri soggetti.

In base ai dati pubblicati dall'AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) risulta un ammontare di capitali raccolti sul mercato pari, nel 2010, a 2.187 milioni di euro, di cui solo il 4,2%, dei capitali raccolti, proviene da investitori individuali. Per quanto riguarda la distribuzione della raccolta per investimento target, circa il 53% degli investimenti è destinata alle fasi di expansion ed early stage.

In via prudenziale - assumendo che la disposizione espliciti i suoi effetti a decorrere dal 2012 - si ipotizza un pieno effetto sostituzione nella politica degli investimenti a favore di uno strumento (il Fondo per il Venture Capital) più vantaggioso con conseguente stima di perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 32

L'articolo 32 detta disposizione finalizzate al potenziamento delle infrastrutture.

A tal fine, il comma 1 aumenta di 930 milioni per il 2012 e di 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013-2016, la dotazione del Fondo infrastrutture istituito dall'articolo 6-quinquies del d.l. n. 112 del 2008.

Il comma 2 dispone la revoca dei finanziamenti CIPE destinati alla realizzazione delle infrastrutture strategiche per le quali non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Tuttavia, tale disposizione di revoca non si applica ai finanziamenti previsti dal decreto interministeriale 13 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il programma ARCUS spa, a valere proprio sulle risorse stanziare dal CIPE nell'ambito di quelle destinate alle infrastrutture strategiche per un importo di Euro 85 milioni. Ciò in quanto non è ancora stato emanato il decreto interministeriale di autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006. E' necessario pertanto, prevedere la salvaguardia degli effetti del citato decreto interministeriale.

I commi 8 - 11 recano autorizzazioni di spesa per diverse esigenze.

I commi 13 - 15 prevedono che la Conferenza Stato-Regioni svolga un'apposita sessione per la coesione territoriale al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del fondo per lo sviluppo e la coesione.

I commi 16 e 17 prevedono l'assegnazione di una parte delle risorse del Fondo infrastrutture, con delibera del Cipe, a spese per la tutela e gli interventi in favore dei beni e delle attività culturali.

I commi 18 e 19, al fine di effettuare le opere di preparazione e di realizzazione del sito destinato ad accogliere l'Esposizione universale 2015, consentono una deroga per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, alla disciplina delle distanze minime per l'edificazione dal nastro stradale, prescritta dall'articolo 41- septies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dall'articolo 4 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, e delle fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati, prevista dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Tali deroghe sono concesse su richiesta degli interessati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l' ANAS.

Considerata la necessità di assicurare il rispetto del cronoprogramma di tali opere, anche in considerazione degli impegni internazionali che l'Italia ha assunto nei confronti del BIE e che assumerà nei confronti dei Paesi Partecipanti, viene estesa alle opere di Expo 2015, l'applicazione delle norme processuali per le controversie relative ad infrastrutture strategiche.

Tali norme, da un lato, introducono una deroga ai poteri cautelari ed ai presupposti per l'esame, l'accoglimento o il diniego della relativa istanza, dall'altro limitano gli effetti dei provvedimenti cautelari e l'efficacia delle sentenze di annullamento.

Con riferimento al primo profilo, la norma affida al giudice una valutazione che prenda in massima considerazione il periculum per il preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, richiedendo al Giudice Amministrativo di motivare non solo sulla gravità ed irreparabilità del pregiudizio all'impresa del ricorrente, ma di comparare anche il relativo interesse con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

Per quanto riguarda invece il secondo profilo, la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 33

Con la presente disposizione si crea un incentivo per rendere operativi gli strumenti normativi posti a disposizione degli enti territoriali per la valorizzazione del proprio patrimonio.

Il comma 1 prevede la costituzione di una società di gestione del risparmio partecipata in via totalitaria dal Ministero economia e finanze, già peraltro prefigurata nel decreto legge 351/2001. In particolare, il capitale è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e i fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio partecipano a quelli promossi dalle regioni e dagli enti locali, mediante la sottoscrizione di quote offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione.

Il fondo o i fondi nazionali potranno investire in fondi territoriali, ma anche direttamente per acquisire immobili in locazione passiva alla pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 prevede che ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da Regioni, Provincie, Comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'art 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché da enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti possono essere apportati, a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

In particolare, tali apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica di selezione della Società di Gestione del Risparmio .

L'investimento nel fondo è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione.

Il comma 4 prevede, inoltre, integrazioni procedurali per l'avvio della valorizzazione urbanistica dei beni, attraverso l'utilizzo dell'accordo di programma da concludersi entro 180 giorni; sempre ai fini di riduzione dei tempi l'apporto degli assets ai fondi è previsto come sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e regolarizzazione.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 34

L'articolo 34 modifica il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” introducendo una disposizione di contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'articolo 43 del medesimo testo unico (relativo alla c.d. acquisizione coattiva sanante), che è stato dichiarato incostituzionale per eccesso di delega da Corte costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293.

L'obiettivo è colmare una lacuna normativa intollerabile per il sistema, mediante il ripristino di un istituto che aveva superato il vaglio di compatibilità con il diritto internazionale, anche secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La norma non produce maggiori costi, bensì riduce notevolmente quelli risarcitori e ripristinatori cui, in sua assenza, andrebbero inevitabilmente incontro le pubbliche amministrazioni che – in assenza o a seguito dell'annullamento di atti espropriativi o dichiarativi della pubblica utilità – si trovano a utilizzare beni immobili privati per scopi di pubblica utilità o di interesse pubblico.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 35

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 introducono una misura straordinaria di arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, di durata massima di 45 giorni consecutivi, quale strumento finalizzato al ripopolamento delle risorse ittiche ed alla salvaguardia della sostenibilità economica del settore, nel rispetto della normativa europea di cui al fondo europeo per la pesca (FEP) e degli interventi previsti dal Regolamento del Consiglio (CE) n. 1198/2006.

Per i destinatari della suddetta misura è prevista la concessione di una misura compensativa, rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca.

Tali somme concesse alle imprese di pesca non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, al valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi.

Le modalità attuative della norma in esame saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

I commi 4 e 5 contengono misure di semplificazione in materia di impianti di telecomunicazione.

La disposizione di cui al comma 4 prevede un regime di semplificazione in materia di installazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni. Gli interventi di installazione e di modifica dei predetti impianti radio sono soggette soltanto all'obbligo di comunicazione all'ente locale competente ed all'organismo preposto ad effettuare i controlli prescritti dalla vigente normativa, comunicazione da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.

Il comma 5 inserisce una modifica alla normativa vigente volta a disporre che le istanze di autorizzazione e le denunce di attività intese alla realizzazione di impianti radioelettrici si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e dell'istanza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli.

I commi 6 e 7 perseguono l'obiettivo di realizzare una effettiva liberalizzazione con riferimento al calendario ed agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

Al predetto fine, il comma 6 inserisce una lettera aggiuntiva (lett. d-bis) nell'elencazione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; la predetta disposizione, come noto, nel dettare le regole di tutela della

concorrenza nel settore della distribuzione commerciale – al fine di garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale – contiene l’elenco degli ambiti normativi per i quali espressamente viene escluso che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni.

La predetta modifica normativa comporta un’effettiva liberalizzazione poiché consente che, nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, le attività commerciali siano svolte senza i limiti e le prescrizioni aventi ad oggetto gli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Il comma 7 prevede che le Regioni e gli enti locali adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro la fine del corrente anno.

I commi 8 e 9 modificano l’articolo 5 bis del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito in legge 33 del 2009, in modo da estendere le ipotesi di deroga ivi previste in materia di riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido. In particolare, viene consentita la riconversione dei predetti impianti in deroga a disposizioni nazionali o regionali che obblighino alla comparazione, sotto il profilo dell’impatto ambientale, fra combustibili diversi .

Il comma 9 prevede l’applicazione di tale regime anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 33 del 2009, che ha introdotto il predetto regime di deroga alla normativa vigente in materia.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 36

L'articolo reca disposizioni di riordino dell'Anas che ridefiniscono l'assetto delle funzioni e competenze in materia di gestione delle strade statali di interesse nazionale. Tale norma si è resa necessaria al fine di porre fine alla commistione - stigmatizzata in varie occasioni da organismi comunitari, dal Ministero vigilante, dalla Corte dei conti, nonché dagli organi di giustizia Amministrativa (TARS 29.6.2011) - dei ruoli e funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall'altro, di concessionario ex lege della rete stradale di interesse nazionale.

La disposizione prevede l'istituzione, dal 1° gennaio 2012, di una Agenzia ex art. 8 del d.lgs. n. 300/99 - vigilata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - che assume le funzioni e i compiti già svolti da Anas in qualità di concedente della rete autostradale non gestita direttamente, alla quale l'Agenzia subentra in tutti gli atti convenzionali in essere. In particolare l'Agenzia, anche avvalendosi di Anas, formula le proposte di programmazione degli interventi di costruzione di nuove strade statali, di nuove autostrade, sia in concessione a terzi sia in affidamento diretto ad Anas, nonché adeguamento della rete esistente; formula proposte in ordine alle variazioni tariffarie relative alle concessioni autostradali; approva i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale di interesse nazionale; svolge le ulteriori funzioni previste in capo ad Anas dal d.lgs. n. 143/94. Le funzioni di Anas rimangono limitate a quelle di costruzione e gestione delle strade di interesse nazionale che l'Agenzia non affida in concessione a terzi, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nonché delle autostrade anche per effetto di subentro.

Nell'Agenzia confluiscono le competenze e le funzioni già svolte in materia degli Uffici di Anas e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le connesse risorse umane strumentali.

Sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie relative al personale previste a legislazione vigente appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché le risorse di cui all'art.1, comma 1020, della L.296/2006, già finalizzate alla vigilanza sulle concessionarie autostradali .

Al personale si applica la disciplina del CCNL – comparto Ministeri – e dell'Area I della dirigenza e lo stesso mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio già corrisposto al momento del trasferimento.

Con successivo dPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, si procederà all'individuazione del personale da trasferire all'Agenzia ed alla conseguente riduzione della dotazione organica delle strutture delle Amministrazioni interessate dal trasferimento delle funzioni.

E' inoltre prevista la predisposizione di uno schema di convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas entro il 31 dicembre 2011, che sarà successivamente stipulata dall'istituenda Agenzia e dall'Anas nel 2012.

A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al Ministero dell'economia e delle finanze o da società dallo stesso controllate, le partecipazioni azionarie detenute da Anas in società concessionarie autostradali, incluse quelle regionali, nonché in Stretto di Messina S.p.A.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene nominato, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, un amministratore unico di Anas, al quale saranno attribuiti poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, anche ai fini dell'individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali della società, che dovranno confluire nell'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione di Anas in carica decade con l'adozione di tale decreto.

L'amministratore unico predispone, inoltre, il nuovo statuto della società che entro il 1 gennaio 2012, che è approvato con decreto interministeriale.

Nel nuovo statuto verranno previsti i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla società.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 37

I commi da 1 a 16 dettano disposizioni volte a garantire maggiore efficienza nello svolgimento delle attività giurisdizionali mediante lo smaltimento dell'arretrato e l'acquisizione di nuove risorse strumentali e finanziarie.

In particolare, il comma 1 prevede che i capi degli uffici giudiziari predispongano annualmente un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, che indichi gli obiettivi di riduzione dei tempi concretamente raggiungibili nell'anno, gli obiettivi di rendimento degli uffici, da determinarsi anche in relazione ai carichi di lavoro esigibili dai magistrati così come individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché le priorità nella trattazione delle cause in base a stato, grado, natura e valore delle stesse.

Il programma annuale di smaltimento dell'arretrato deve contenere anche un consuntivo dei risultati dell'anno precedente e viene trasmesso al Csm e ai Consigli dell'ordine degli avvocati per le valutazioni necessarie ai fini della conferma degli incarichi direttivi dei magistrati.

I commi 4 e 5 prevedono la possibilità di stipulare apposite convenzioni, non onerose per la finanza pubblica, tra i capi degli uffici giudiziari e le scuole di specializzazione per le professioni legali, i consigli degli ordini forensi e le università, per consentire ad una parte degli allievi (con determinati requisiti di eccellenza) di sostituire un anno del corso di dottorato di ricerca o del corso di specializzazione o della pratica forense con un periodo di attività formativa professionale presso gli uffici giudiziari, assistendo e coadiuvando i magistrati nelle ricerche e nella redazione delle bozze dei provvedimenti. Non è previsto alcun compenso o trattamento previdenziale e il rapporto instaurato non costituisce alcun titolo di pubblico impiego.

I commi 6 e seguenti modificano il testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002).

Vengono introdotte, innanzitutto, nuove ipotesi in cui è necessario il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, quali il processo tributario e i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

Inoltre, per i processi previdenziali e assistenziali e per le cause di lavoro, anche se relative a rapporti di pubblico impiego, l'obbligo di pagamento del contributo unificato viene introdotto soltanto nei confronti delle parti che siano titolari di un reddito imponibile superiore al doppio dell'importo previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio (che è di euro 10.628,16).

Viene soppressa, altresì, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nel processo esecutivo per consegna e rilascio.

Inoltre, vengono aumentati proporzionalmente gli importi dovuti per il contributo unificato in base al valore della causa, secondo gli scaglioni già esistenti e viene previsto l' aumento della metà del contributo unificato a titolo di sanzione per il mancato utilizzo delle modalità telematiche da parte dei difensori ovvero per la mancata indicazione del codice fiscale della parte.

Nel processo amministrativo viene aumentato di 50 euro l'importo del contributo unificato per i ricorsi in materia di accesso agli atti e avverso il silenzio della P.A, mentre viene stabilito nell'importo di 4.000 il contributo unificato dovuto per i contenziosi in materia di appalti pubblici.

Il comma 10 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria, nel quale confluiranno le entrate derivanti dalle nuove disposizioni in materia di contributo unificato.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà determinata annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse del Fondo tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Per il primo anno, la disposizione stabilisce la ripartizione della suddetta quota nel modo seguente:

- un terzo sarà destinato, a livello nazionale, alle spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni del personale di magistratura, ordinaria, amministrativa e contabile, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, anche in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente;
- la restante quota sarà assegnata - tenendo conto degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto obiettivi di riduzione dei procedimenti pendenti di almeno il 10% - per la metà, all'erogazione di incentivi al personale amministrativo, e, per l'altra metà, al migliore funzionamento degli uffici giudiziari.

Tuttavia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, sentito il competente organo di autogoverno, tale quota può essere destinata all'attribuzione di misure incentivanti al personale di magistratura nonché all'incremento del compenso variabile dei giudici tributari; in tale ultima ipotesi l'incremento del compenso variabile è subordinato al deposito, entro 90 giorni dalla pronuncia, della sentenza di merito che definisce il procedimento cautelare.

Negli anni successivi una quota delle risorse assegnate alla giustizia sarà destinata in parti uguali all'incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento degli uffici giudiziari, al netto degli oneri a regime utilizzati per le assunzioni di personale per il primo anno.

Ai fini del riparto delle somme il Ministero della giustizia e gli organi di autogoverno delle magistrature comunicano ogni anno, entro il 30 aprile, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Ragioneria generale dello Stato un elenco degli uffici giudiziari "meritevoli".

I commi 17 - 20 dettano misure di contenimento della spesa pubblica per la giustizia.

A tal fine, si introduce un meccanismo di monitoraggio annuale che prevede la presentazione alle Camere, da parte del Ministro della giustizia, entro il mese di giugno, di una relazione sullo stato delle spese di giustizia riferita anche al semestre precedente. In caso di scostamento delle spese effettuate rispetto alle risorse stanziare annualmente per la giustizia dalla legge di bilancio, è attribuito al Ministro della giustizia il potere di aumentare, con proprio decreto, il contributo unificato in misura non superiore al 50%.

Con apposite modifiche al codice di procedura civile e al codice penale, si riducono, inoltre, le ipotesi in cui è prevista la pubblicazione delle sentenze su giornali e carta stampata. Il 30% dei risparmi ottenuti da tale previsione saranno assegnati al Fondo per l'editoria.

Il comma 21 introduce anche per gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa, contabile e militare, il controllo di regolarità contabile, che verrà esercitato da un apposito collegio di revisori dei conti.

Il comma 22 prevede che il CSM, con proprio provvedimento, possa assegnare le funzioni requirenti e giudicanti monocratiche penali a giovani magistrati in sedi con tasso di scopertura dell'organico superiore al 30%.

Il comma 23 modifica il codice di procedura civile prevedendo la sospensione obbligatoria dei processi civili di secondo e terzo grado per condanne di importi superiori a 10 o 20 milioni di euro, a condizione che venga prestata idonea cauzione.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 38

L'articolo 38 detta disposizioni finalizzate a ridurre ed accelerare il contenzioso in materia previdenziale.

Il comma 1, lettera a), prevede l'estinzione di diritto dei processi in cui sia parte l'Inps, che risultino pendenti alla data del 31 dicembre 2010 e di valore non superiore a 500 euro. L'estinzione anticipata comporta il riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente.

Il comma 1, lettera b) reca norma volte a ridurre il contenzioso in materia di invalidità civile, creando un filtro preliminare alla proposizione delle relative domande.

In particolare, viene introdotto per le suddette controversie l'obbligo di effettuare un accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, ai sensi dell'articolo 696 - bis del c.p.c, quale condizione di procedibilità della domanda.

L'istanza di accertamento tecnico preventivo si propone con ricorso al Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore. Se le parti accettano le conclusioni del consulente tecnico, l'accordo viene omologato con decreto del giudice, non impugnabile né modificabile.

Solo in caso di mancato accordo può essere introdotto il giudizio vero e proprio, all'esito del quale, però, la sentenza emessa è inappellabile.

Nei giudizi previdenziali e assistenziali, si introduce inoltre l'obbligo di indicare all'inizio del procedimento il valore dedotto in giudizio, allo scopo di commisurare a tale valore il limite massimo alla liquidazione delle spese processuali. Si intende così, scoraggiare fenomeni elusivi consistenti nella prassi di non quantificare *il petitum*, limitandosi a richiedere un accertamento generico ovvero indicando valori generici o richieste non sufficientemente quantificate.

Il comma 1 lettera c) prevede l'utilizzo di sistemi caratterizzati da sicura tracciabilità (conti correnti bancari o postali) per il pagamento delle somme dovute dagli enti previdenziali, a titolo di spese per la difesa in giudizio e di compensi e spese inerenti la propria attività professionale, a favore dei procuratori legalmente costituiti. Il procuratore non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dalla comunicazione agli enti previdenziali degli estremi del proprio conto corrente, ciò al fine di evitare che prima del decorso del previsto *spatium adimplendi* (120 giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva) gli enti pubblici non economici possano subire un inutile aggravio di spese di lite aggiuntive rispetto agli oneri di soccombenza statuiti dal giudice.

Lo scopo delle descritte disposizioni è quello di incentivare l'economicità dell'azione amministrativa e la piena operatività dei pagamenti, rendendo trasparente l'uso efficiente delle risorse pubbliche e

gli oneri finanziari in caso di soccombenza nonché abbattendo eventuali rischi derivanti dagli ulteriori oneri che si presume di dover sostenere per i ritardi o mancata regolarità nei pagamenti.

La lettera d) riguarda il tema della decadenza dall'azione giudiziale nelle controversie previdenziali, prevedendo, al numero 1), che essa operi anche in caso di riconoscimento parziale del trattamento effettivamente dovuto; il numero 2) riguarda il diritto ai singoli ratei arretrati, ancorché non liquidati, di una prestazione pensionistica o previdenziale dedotta in giudizio o delle relative differenze a seguito di riliquidazione, prevedendo espressamente per tali controversie l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale .

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui alle lettere *c) e d)* si applicano ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 sopprime una voce dall'allegato A del d.l. n. 112 del 2008, al fine di far rivivere la disposizione che di cui all'articolo 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede il termine di 120 per la presentazione dei ricorsi in via amministrativa nel settore del contenzioso agricolo. L'abrogazione della norma aveva comportato l'applicazione dei termini di decadenza ordinari più lunghi per la proposizione del ricorso giudiziario, con conseguente notevole aumento del contenzioso, in violazione del principio generale della certezza del diritto in funzione del ragionevole lasso di tempo di definizione delle controversie e della ragionevole durata dell'intero procedimento di accertamento delle giornate di lavoro in agricoltura.

Il comma 5 modifica la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli che riguardano gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, prevedendo che per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 l'elenco annuale nominativo dell'INPS sia pubblicato, secondo specifiche tecniche dal medesimo stabilite, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante pubblicazione telematica sul sito dell'Istituto. L'Istituto provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 prevede che la comunicazione relativa all'avvio delle operazioni di consulenza tecnica venga inviata all'INPS entro i 15 giorni precedenti l'inizio delle stesse, anche in via telematica, direttamente al direttore della sede provinciale o a suo delegato. Tale comunicazione è elemento rilevante ai fini della validità della visita peritale.

La finalità è razionalizzare ed incrementare l'efficienza operativa del meccanismo di consulenza tecnica per le cause in materia di invalidità civile, consentendo ai medici Inps di svolgere un'attività immediata di assistenza alle indagini e di difesa degli interessi dell'amministrazione, evitando che ciò venga reso impossibile dal ritardo nella ricezione della relativa comunicazione.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 39

L'articolo in commento interviene con una serie di disposizioni dirette a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari, incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo e ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle altre magistrature. La disposizione, attraverso l'integrazione degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992 - rispettivamente dedicati alla categorie professionali nell'ambito delle quali possono essere scelti i giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali - stabilisce che i giudici tributari possono essere scelti non solo tra i magistrati ordinari, amministrativi e militari, ma anche tra i giudici contabili. L'integrazione delle suddette disposizioni, con l'esplicita menzione dei magistrati contabili tra coloro che possono essere nominati giudici di Commissione tributaria provinciale e regionale, recepisce quanto già da tempo avviene per prassi, tenuto conto che, in forza di un'interpretazione estensiva della lettera della legge, i magistrati contabili sono stati equiparati a quelli amministrativi e, conseguentemente, nominati giudici tributari.

Il presente articolo interviene, poi, sulle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, che disciplina le incompatibilità dei giudici tributari.

In particolare, a seguito della soppressione del Secit, la lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 risulta abrogata; inoltre vengono modificate le disposizioni contenute nella lettera i), inserendo nel contempo una nuova fattispecie prevista della nuova lettera m-bis). Infine, le previsioni contenute nella lettera m) vengono ridefinite in un'apposita previsione contenuta nel comma 1-bis.

In particolare, con la modifica operata alla lettera i), viene prevista una puntuale definizione delle attività che risultano incompatibili con la funzione di componente di commissione tributaria. In sostanza, nel confermare l'incompatibilità per coloro che in qualsiasi forma, anche in maniera saltuaria o accessoria, esercitano la consulenza, l'assistenza o la rappresentanza tributaria, ovvero detengono scritture contabili e redigono bilanci, sono state introdotte ulteriori novità. In primo luogo la suddetta incompatibilità risulta estesa oltre che al rappresentante del contribuente, anche al rappresentante dell'ente impositore e delle società di riscossione. In secondo luogo si è estesa l'incompatibilità per lo svolgimento delle suddette attività anche quando le stesse, ad esempio l'attività di consulenza in senso lato, vengono svolte nei confronti dei contribuenti singoli o

associazioni di contribuenti, e quindi anche quando le stesse non sono necessariamente o strettamente finalizzate ai rapporti di assistenza e consulenza con gli enti impositori.

In coerenza con la finalità della norma sopra delineata, viene introdotta la nuova lettera m-bis), che prevede tra le cause di incompatibilità l'iscrizione agli albi, agli elenchi, ruoli ed il personale dipendente, di cui all'art. 12, del D.Lgs. n. 546/92, che individua i soggetti che possono patrocinare innanzi alle commissioni tributarie.

Le disposizioni del nuovo comma 1-bis) dell'articolo 8 introducono limitazioni territoriali nello svolgimento della funzione di giudice qualora parenti o affini dello stesso svolgano attività professionali in ambito regionale o interregionale.

In particolare, viene previsto che non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale (CTP) i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 545/92, nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la CTP stessa.

Analoga limitazione viene prevista per i componenti delle commissioni tributarie regionali (CTR) che risultano coniugi, conviventi o parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i); in tal caso non possono ricoprire l'incarico di giudice della CTR nella regione ovvero nelle regioni con essa confinanti dove ha sede la commissione tributaria regionale stessa.

Il comma 2 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 545/92 è stato integrato includendo, quale causa di incompatibilità, quella secondo la quale non possono essere componenti, nel medesimo collegio giudicante, soggetti che risultano conviventi in conformità con quanto previsto dall'articolo 51 del c.p.c., in materia di ricusazione, nonché l'estensione ai parenti entro il terzo grado.

Le suddette disposizioni, relative al regime delle attività incompatibili con l'esercizio di attività giurisdizionale di giudice tributario, riguardano tutti i giudici tributari, siano essi componenti di commissione tributaria provinciale, regionale o membri del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Si introduce, inoltre, un nuovo comma 2-bis all'articolo 9, che stabilisce che per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili (tenuto conto anche della modifica apportata agli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 545/92) ovvero gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo.

In sostanza, il legislatore ha inteso incrementare nel secondo grado di giudizio il numero dei giudici cc.dd. "togati"; a tal fine, il CPGT nelle procedure di reclutamento che verranno bandite

successivamente all'entrata in vigore del presente decreto dovrà necessariamente riservare due terzi dei posti messi a concorso al personale cc.dd. "togato".

Le modifiche di cui sopra rispondono all'esigenza di ammodernare la composizione delle commissioni tributarie regionali, alla luce dell'evoluzione del processo tributario dagli anni novanta ad oggi, che ha risentito della sempre maggiore tecnicismo della materia tributaria e dell'esigenza di garantire i principi di terzietà e neutralità propri del giusto processo sancito dall'art. 111 della costituzione.

Con le modifiche apportate poi agli articoli 15 e 24 del D.Lgs. n. 545/92, dal comma 2 del presente articolo, si è inteso realizzare un effettivo riordino tra competenze attribuite al Direttore di segreteria e quelle attribuite al Presidente di Commissione Tributaria.

In sostanza, viene stabilita una netta separazione tra la funzione giurisdizionale assegnata al personale giudicante e la relativa attività di vigilanza attribuite al Presidente della CT e la direzione amministrativa dell'Ufficio di segreteria, spettante al solo Direttore dell'Ufficio. Infatti, è attribuita al Presidente della Commissione la vigilanza sull'attività prettamente giurisdizionale della Commissione, fatta salva la facoltà di segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze ogni elemento utile a rilevare la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria. Ciò nel corretto rapporto di intesa e costante collaborazione tra i responsabili dell'attività amministrativa e di quella giurisdizionale.

Sempre nell'ottica di definizione dei ruoli appena esplicitata, si è inteso attribuire al Consiglio il potere di effettuare ispezioni solo sul personale giudicante, con la conseguenza che le ispezioni sul personale amministrativo restano di esclusiva competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il quadro sopra rappresentato esclude, necessariamente, qualsiasi attività di sostituzione o avocazione da parte del Presidente della Commissione tributaria di atti di competenza del Direttore dell'Ufficio di segreteria, nell'ambito dei poteri attribuiti a quest'ultimo in materia di organizzazione dell'Ufficio di segreteria e del relativo personale.

Ciò in coerenza con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, in materia di direzione e responsabilità degli uffici dell'amministrazione pubblica e con la natura d'incarico onorario dei giudici tributari, che, come noto, a differenza dei giudici ordinari, amministrativi e contabili, non sono dipendenti in senso tecnico dell'amministrazione pubblica.

Quanto alla modifica della lettera m) dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 545/92, viene stabilito che il parere obbligatorio e non vincolante del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sia espresso solo sulla determinazione dei compensi fissi e aggiuntivi stabiliti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 545/92. Restano, pertanto, esclusi dal

suddetto parere le liquidazioni periodiche dei compensi effettuate dagli uffici delle segreterie delle Commissioni tributarie, operazioni che sono di esclusiva competenza dell'amministrazione finanziaria.

Il comma 3 del presente articolo stabilisce tempi e modalità di comunicazione della cessazione delle cause di incompatibilità da parte dei giudici tributari, pena la decadenza degli stessi dall'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Il CPGT ha l'onere, scaduto il termine attribuito dalla norma per la comunicazione di cui sopra, di esaminare tutte le posizioni dei giudici c.d. "laici" al fine di acclarare la presenza delle nuove cause di incompatibilità in capo agli stessi.

Il successivo comma 4 del presente articolo prevede che il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ha l'obbligo di indire, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposite procedure di reclutamento dall'esterno, senza ricorrere alla procedura c.d. "interna" prevista dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 545/92.

La norma, che, per la prima procedura di reclutamento dei giudici tributari bandita successivamente all'entrata in vigore delle nuove incompatibilità, esclude il previo espletamento del c.d. concorso interno, mira a consentire, nel più breve tempo possibile, la copertura dei 960 posti vacanti. Ciò nell'intento di arginare le gravi inefficienze che potrebbero derivare dall'impossibilità di far funzionare i collegi giudicanti per carenza di personale giudicante, dimessosi per incompatibilità sopravvenuta.

Infine, circa il regime di tassazione a cui assoggettare i compensi variabili dei giudici (tassazione ordinaria o tassazione separata), il comma 5 stabilisce che i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 11 del TUIR, e, pertanto, assoggettati alla tassazione ordinaria. Trattasi di norma di interpretazione autentica, che, in quanto tale, produce effetti retroattivi.

In secondo luogo il comma 6 disciplina l'annosa questione del diritto a maggiori compensi da parte dei c.d. giudici "facenti funzione", in caso di assenza o impedimento del titolare, intervenendo sugli articoli 2 e 13 del D.Lgs. n. 545/92. Si è, infatti, stabilito che il Presidente di sezione più anziano che sostituisce in tutte le funzioni, giurisdizionali e non, il Presidente di Commissione, non ha diritto alla corresponsione di maggiori compensi, mentre il presidente di sezione e il vice Presidente di sezione hanno diritto, nell'esercizio delle funzioni di fatto, alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'art. 13 del Dlgs. n. 545/92.

La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo in esame prevede che, previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli

dell'esercito in esubero possa, previo suo assenso, essere distaccato presso le segreterie delle Commissioni tributarie carenti di personale.

Tale distacco deve essere preceduto da una valutazione del dirigente territorialmente competente - da individuarsi nel direttore di segreteria della commissione tributaria regionale di riferimento - circa i titoli di studio e le esperienze professionali del richiedente.

Ciò al fine di selezionare personale idoneo a svolgere i compiti propri delle qualifiche professionali che risultino carenti presso la Commissione tributaria di destinazione (ad. es. segretari di sezione), in base ad apposita tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.

In ultimo si prevede che il personale distaccato mantiene il trattamento economico in godimento al momento del distacco. Ai fini dell'invarianza della spesa vengono individuate, sulla base del citato accordo, le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione che non si cumulano con quelle in godimento.

Il comma 8, lettera a), apporta modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 546 del 1992, al fine di permettere l'uso dei moderni mezzi di "information and communication technology" nell'ambito del processo tributario con evidenti vantaggi di efficienza per le parti.

In particolare, con l'introduzione del comma 1-bis all'articolo 16 del citato decreto legislativo, si prevede l'utilizzo - nell'ambito delle comunicazioni rese dagli Uffici della segreteria delle Commissioni tributarie - dello strumento della posta elettronica certificata.

Viene, altresì, stabilito che tra gli uffici della Pubblica Amministrazione, così come definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD), la comunicazione potrà avvenire ricorrendo anche agli strumenti indicati nell'articolo 76 dello stesso decreto.

L'utilizzo degli strumenti telematici per gli invii delle comunicazioni a carico degli stessi Uffici di segreteria è consentito a condizione che le parti comunichino il relativo indirizzo al momento della presentazione del ricorso introduttivo di primo grado o dell'appello, ovvero nel primo atto difensivo per la parte resistente.

La modifica operata nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/92, ha una mera funzione di coordinamento.

Il citato comma 8 prevede inoltre, alla lettera b), che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le regole tecniche, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo n. 82 del 2005, necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 546/92, e vengono, altresì, individuate le

Commissioni tributarie presso le quali troverà graduale applicazione la procedura delle comunicazioni telematiche di cui trattasi.

Lo stesso comma 8 prevede, alla lettera c), che fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/92, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto senza applicazione delle maggiorazioni del contributo unificato previste dall'articolo 13, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.█

La modifica introdotta all'art. 16 del decreto legislativo n. 546/92 anticipa di fatto l'informatizzazione del processo tributario per la parte relativa alle comunicazioni che le segreterie inviano alle parti costituite in giudizio; ad es. avvisi di udienza, dispositivi etc.etc.

Il medesimo comma 8, alla lettera d), del presente articolo prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adegui tutte le fasi del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni previste dalle disposizioni del CAD, consentendo, pertanto, la regolamentazione del processo tributario telematico.

A differenza di quanto previsto dalla lettera b), relativa ad un solo segmento processual-tributario, con la lettera d) si prevede l'emanazione di un regolamento che consentirà l'intera informatizzazione del processo tributario: notifica e deposito del ricorso, adozione della sentenza, comunicazione delle CC.TT. alle parti, notifica tra le parti, etc. etc.

Le modalità telematiche di introduzione e gestione del giudizio rappresenteranno una facoltà e non un obbligo, anche a tutela dei contribuenti che si difendono in giudizio personalmente (*c.d. doppio binario*).

Il processo tributario telematico verrà, inoltre, esteso gradualmente alle commissioni tributarie presenti sul territorio, previa emanazione di appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 9 introduce un efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso relativo ad atti di valore non elevato emessi dall'Agenzia delle entrate. Inserendo nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il nuovo articolo 17-*bis*, prevede la presentazione di un reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto o finalizzato al componimento della controversia tramite mediazione.

Il procedimento è attivabile per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, calcolato sulla base del valore del tributo e al netto di sanzioni e interessi, che costituiscono oltre la metà (105.000 controversie, pari al 56 per cento di quelle instaurate nel 2010) di quelle instaurate presso

le Commissioni tributarie. Esso prevede un adeguato riesame e un tentativo di mediazione curato da una struttura dell'ente impositore diversa e autonoma da quella che ha emanato l'atto reclamabile.

Il reclamo va, infatti, presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate che lo esamineranno attraverso le strutture deputate alla gestione del contenzioso; dette strutture esaminano i reclami in piena autonomia rispetto alle diverse strutture che hanno curato l'istruttoria degli atti reclamabili.

Il *reclamo* è previsto in via obbligatoria ed a condizione di ammissibilità del ricorso, ad esclusione dei ricorsi avverso gli atti di recupero degli aiuti di stato di cui all'articolo 47-*bis* del d.lgs. n. 546 del 1992 per i quali la disciplina di cui al nuovo articolo 17-*bis* è espressamente esclusa.

Il termine e le modalità di presentazione del reclamo sono quelli previsti per l'introduzione del ricorso giurisdizionale e, precisamente, agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e 22, comma 4, del DLgs. 546 del 1992.

Se l'ufficio non ritiene di dover annullare in tutto o in parte l'atto oggetto di reclamo in quanto illegittimo, nell'istruttoria del reclamo si inserisce una fase di "*mediazione*" sulla base della proposta avanzata dal contribuente, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, o sulla base di una proposta formulata dal suddetto ufficio nel caso in cui lo stesso non intenda accogliere l'eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente.

La norma prevede espressamente che quando l'ufficio non accoglie il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, formula una proposta di mediazione avendo riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell'azione amministrativa. La mediazione si perfeziona nei modi previsti per la conciliazione giudiziale, le cui disposizioni, in quanto compatibili, sono espressamente richiamate.

Atteso che la procedura del reclamo prevede una autonoma fase di mediazione, in relazione agli atti interessati da reclamo è esclusa la conciliazione giudiziale.

Decorso novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, la disposizione prevede che il reclamo produce gli effetti del ricorso di cui all'articolo 18 del d.lgs. n. 546 del 1992. Allo stesso modo il reclamo produce gli effetti del ricorso anche in caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni o dalla data di notifica del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo.

Allo scopo di favorire una adeguata istruttoria dei reclami pervenuti ed una ponderata valutazione delle proposte di mediazione, si prevede che nelle controversie in esame la commissione tributaria

condanna la parte soccombente, in aggiunta alle spese del giudizio, al pagamento di una ulteriore somma forfetariamente quantificata in ragione del 50 per cento delle spese di giudizio, a titolo di spese del procedimento introdotto dalla presente norma. In assenza di particolari motivi, da menzionare espressamente in motivazione, che abbiano indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione, infine, è fatto divieto ai giudici di dichiarare la compensazione delle spese tra le parti.

Analogamente a quanto disposto in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall'articolo 29, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il comma 10 della disposizione prevede che i rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, solo in caso di dolo.

Il comma 11 prevede infine che l'istituto del *reclamo* e della *mediazione* trovino applicazione a decorrere dal 1° aprile 2012, ossia con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dalla medesima data.

La definizione delle liti fiscali di valore inferiore a ventimila euro, di cui al comma 12, rientra nel più generale disegno di deflazionare il contenzioso tributario e fa da contraltare all'introduzione della mediazione obbligatoria, consentendo di definire le controversie pendenti alla data del 1° maggio 2011, che non hanno potuto beneficiare del tentativo di mediazione.

Il comma 12, infatti, concede ai contribuenti la facoltà di definire le liti fiscali pendenti davanti alle Commissioni tributarie ed agli organi della giustizia ordinaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, con valore in contestazione inferiore a ventimila euro 20.000 euro.

Le disposizioni ricalcano, in maniera sostanzialmente analoga, quelle introdotte con l'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con alcuni adattamenti.

Per «liti pendenti» si intendono tutte le controversie nelle quali sia parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione dell'Agenzia stessa, notificati al contribuente e da questi impugnato avanti gli organi competenti. Si intende, in ogni caso, pendente la lite per la quale, alla data del 1° maggio 2011, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Sono escluse dalla definizione le controversie in cui siano coinvolti altri organi dell'Amministrazione pubblica, quali ad esempio le altre Agenzie fiscali o gli enti locali.

Per i concetti di lite autonoma e di valore della lite valgono i richiami al comma 3, lettere b) e c) dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002.

Le lettere a) e b) del comma 12 precisano che deve essere effettuato un separato versamento, se dovuto, per ciascuna lite entro il 30 novembre 2011 e che deve essere presentata una distinta

domanda di definizione in carta libera, sempre per ciascuna lite, entro il 31 marzo 2012, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate.

Sono, dunque, disciplinati due distinti adempimenti per poter addivenire alla definizione della lite:

1) il preventivo versamento di una quota del valore della lite entro il 30 novembre 2011; 2) e la successiva istanza di definizione entro il 31 marzo 2012. Il versamento riguarda ciascuna lite separatamente e, diversamente da quanto previsto per la definizione delle liti fiscali di cui all' articolo 16 citato, deve avvenire in un' unica soluzione.

E' altresì stabilito che, per le liti pendenti definibili ai sensi della norma in commento, sono sospesi sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Ai sensi della lettera d), gli Uffici che riceveranno le istanze di definizione dovranno comunicarne l'elenco agli organi giurisdizionali di fronte ai quali pendono i relativi contenziosi, entro il 15 luglio 2012.

Tali liti saranno sospese sino al 30 settembre 2012. Entro tale termine l'Ufficio dovrà comunicare al competente organo giurisdizionale l'avvenuta estinzione della lite, in seguito all'accoglimento dell'istanza del contribuente, ovvero comunicare agli organi giurisdizionali e notificare al contribuente l'eventuale diniego della definizione. L'accoglimento dell'istanza è subordinato alla preventiva verifica della regolarità della domanda di definizione e dell'integrale pagamento di quanto dovuto.

I commi 13 - 16, con riguardo al caso di mancato versamento del prelievo supplementare, prevedono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si proceda alla riscossione secondo la disciplina dettata dal "Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato" di cui al regio decreto n. 639 del 1910, mediante ordinanza ingiunzione.

